

609ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1957

Presidenza del Presidente **MERZAGORA**
e del Vice Presidente **DE PIETRO**

I N D I C E

<p>Congedi <i>Pag.</i> 25427</p> <p>Disegni di legge:</p> <p>Annunzio di presentazione 25428</p> <p>Approvazione da parte di Commissioni permanenti 25428</p> <p>Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 25427</p> <p>Rimessione all'Assemblea 25428</p> <p>Trasmissione 25427</p> <p>« Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica » (1479) <i>d'iniziativa dei senatori Lussu ed altri</i>; « Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica » (1592-Urgenza) (Discussione e approvazione, in prima deliberazione, di un testo unificato avente carattere costituzionale):</p> <p>AGOSTINO 25429, 25442, 25446</p> <p>BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 25438</p>	<p>DE LUCA Carlo <i>Pag.</i> 25447</p> <p>FRANZA 25435, 25443</p> <p>MAGLIANO 25445, 25447</p> <p>MOLINELLI 25437 e <i>passim</i></p> <p>PELLEGRINI 25434</p> <p>PIECHELE 25432, 25443</p> <p>SCHIAVONE 25437</p> <p>TESSITORI 25433</p> <p>« Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » (1688) (Discussione):</p> <p>AGOSTINO 25448</p> <p>CERUTTI 25453</p> <p>Interrogazioni:</p> <p>Annunzio 25457</p> <p>Sull'ordine dei lavori:</p> <p>PRESIDENTE 25448</p> <p>MOLINELLI 25448</p>
---	---

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Benedetti per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Istituzione dell'Ente nazionale di prevenzione e assistenza dei veterinari » (2307), di iniziativa dei deputati Graziosi e Buttè;

« Estensione alle associazioni agrarie delle disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218 » (2308);

« Disciplina della posizione di comando del personale dipendente dagli uffici già operanti nel settore alimentare ed in servizio presso le Amministrazioni dello Stato » (2309);

« Conferimento dei posti di commesso di dogana » (2310), di iniziativa del deputato Napolitano Francesco;

« Introduzione dei cicli didattici nella scuola elementare » (2311);

« Modifiche alla legge sul lotto in materia di personale » (2312);

« Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato » (2313).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello » (2295);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria ittico-conserviera » (2296), di iniziativa dei senatori Asaro e Grammatico;

« Modificazioni alla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, recante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative » (2297), di iniziativa del deputato Berry;

« Conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto » (2298);

« Conglobamento totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto » (2299);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Aumento di lire dieci milioni del contributo annuo all'Università di Pavia per il funzionamento del Centro Appenninico di genetica istituito sul monte Terminillo » (2292), di iniziativa dei deputati Bernardinetti e Ferreri, previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per il riordinamento dei Patronati scolastici » (2293), di iniziativa dei deputati Gotelli Angela ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori Montagnani, Gervasi, Zucca, Bardellini, Busoni, Ravagnan, Grammatico e Mariotti:

« Disciplina delle attività dei servizi igienico-sanitari di barbiere, parrucchiere per signora, pettinatrici ed affini » (2314).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di rimessione di disegni di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che i disegni di legge: « Durata dei brevetti industriali » (1654), « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854-*Urgenza*), di iniziativa dei senatori Montagnani ed altri, e « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (2235), già deferiti all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, siano invece discussi e votati dall'Assemblea.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Costituzione del comune autonomo di Carapelle, in provincia di Foggia » (2060), di iniziativa dei deputati de Meo e Petrilli;

« Distacco dal comune di Montefiorino (Modena) delle frazioni a destra del torrente Dragone (Palagano-Boccassuolo-Castrignano-Susano Savoniero-Monchio) e costituzione delle stesse in comune autonomo con la denominazione di Palagano » (2100), di iniziativa del deputato Bartole;

« Concessione a taluni Comuni di un contributo statale per il pagamento delle spese di ospedalità conseguenti ad eventi bellici » (2129);

« Disposizioni per la nomina a "vice direttore", o qualifiche equiparate, degli impiegati delle carriere speciali contemplate al titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (2284), di iniziativa del deputato Cervone;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (2218);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo » (1090-B), di iniziativa del senatore Salari;

« Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55 » (2289);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire in operazioni di mutui al personale le disponibilità finanziarie del " Fondo di garanzia per le cessioni al personale delle ferrovie dello Stato " costituitesi per effetto dell'applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19 » (2093);

« Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Suzzara-Ferrara e Parma-Suzzara » (2144);

« Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione » (2275);

« Spesa straordinaria di lire 900 milioni per la riparazione dei danni recati alla rete delle strade e autostrade statali dalle avverse condizioni meteorologiche » (2276);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifica degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929 » (2232).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lussu ed altri: « Norme per la inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nella regione Friuli-Venezia Giulia, per la elezione del Senato della Repubblica » (1479), del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica » (1952-Urgenza) e approvazione, in prima deliberazione, di un testo unificato avente carattere costituzionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Norme per l'inclusione dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nella regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Senato della Repubblica », di iniziativa dei senatori Lussu, Mancinelli, Agostino, Cianca e Liberali; « Modifi-

cazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato della Repubblica ».

Prima di iniziare la discussione dei due disegni di legge, per i quali la Commissione ha presentato un'unica relazione e ha proposto un testo unificato, avverto che il testo proposto dalla Commissione ha il carattere di progetto di legge di revisione costituzionale. Pertanto, la sua approvazione da parte del Senato costituirebbe la prima deliberazione nel procedimento di cui all'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Agostino. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in data 21 marzo 1956 la Camera dei deputati stabili che Trieste, restituita di fatto (di diritto vi è sempre appartenuta) all'Italia, dovesse avere i suoi deputati; il disegno di legge fu approvato all'unanimità, dalla Camera dei deputati. L'8 maggio del 1956 il Senato, anch'esso all'unanimità, approvò quella proposta di legge, che divenne legge operante per l'elezione della Camera dei deputati.

All'indomani, proprio il 9 maggio 1956, per iniziativa dei colleghi Lussu, Mancinelli, Cianca, Liberali e mia, dopo uno studio piuttosto ponderato, si propose che Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico partecipassero anch'essi, in occasione delle imminenti elezioni per il Senato, alle competizioni elettorali e che avessero a loro volta la possibilità di mandare al Senato dei propri rappresentanti.

Si pose sin da allora il quesito intorno alle norme da adottare per permettere a quella parte del Territorio Libero di Trieste di partecipare a tale elezione. Si doveva costituire una circoscrizione a sè, ovvero, attingendo alla legislazione vigente, estendere le norme relative, in armonia con l'articolo 57 della Costituzione? La via più agevole apparve quella della legge ordinaria: in conformità dell'articolo 3 della legge del 1948 si pensò che il Territorio Libero di Trieste, facente parte della regione Friuli-Venezia Giulia, in forza della Costituzione potesse, attraverso un pro-

cedimento di revisione, partecipare alla competizione. Si aggiunse però, e fu opportuno che si dicesse questo, che si ricorreva a questo espediente dato che pareva inopportuno che si procedesse con legge costituzionale alla istituzione di una circoscrizione *ad hoc*. Così conclude la relazione al disegno di legge: « Con l'articolo 4 proponiamo che la legge debba applicarsi solo in occasione delle prossime elezioni del Senato, giacchè è nostro convincimento che la Venezia Giulia, con il suo naturale capoluogo, Trieste, dovrà essere ricostituita in Regione, aggiungendosi alle altre attualmente esistenti ».

Dopo che da parte nostra venne presentata questa proposta di legge, con un certo ritardo, per altri fini, incidentalmente, in ordine a Trieste, il ministro Tambroni presentò il suo disegno di legge, il quale aveva un doppio scopo: anzitutto che si modificasse l'articolo 3 della legge del 6 febbraio 1948, n. 29, ai sensi della quale ogni revisione delle circoscrizioni collegiali deve avvenire per legge e non per decreto del Capo dello Stato. Si era in ritardo, non si era ottemperato, i censimenti ulteriori non vi erano stati, la popolazione era aumentata, è noto a tutti, nessuna proposta di legge, nessun disegno di legge in ordine alla revisione vi era stato; bene, non vogliamo più questa procedura, si disse da parte del Governo, vogliamo un mezzo più rapido: si proceda attraverso il decreto dell'Esecutivo, attraverso l'atto amministrativo. E si attinse alle varie fonti, naturalmente anteriori alla legge 6 febbraio 1948.

Poi si soggiunse: con lo stesso procedimento si opererà in ordine ai territori di Trieste e dei Comuni contermini. Mentre si discuteva di questo, venne in Aula il collega Tessitori e disse: per quanto riguarda Trieste, è opportuno che si operi in modo diverso, è opportuno che Trieste costituisca una circoscrizione a sè, che venga svincolata dalla regione Friuli-Venezia Giulia. Io osservai: la proposta del collega Tessitori può essere opportuna, senonchè in atto noi abbiamo un inconveniente: non si può costituire una circoscrizione a sè la quale nel contempo non costituisca una regione, perchè è risaputo che il territorio di Trieste e quello dei Comuni con-

termini fanno parte, per la Costituzione, per l'elenco inserito nella Costituzione, della regione Friuli-Venezia Giulia; e se, per l'articolo 57 della Costituzione, le elezioni senatoriali debbono avvenire su base regionale, è intuitivo che, quando manchi la regione, non si ha la possibilità di avere un collegio o più collegi autonomi, in ordine a determinati territori, e particolarmente in ordine al territorio di Trieste.

Che le mie argomentazioni fossero giuste, io allora lo rilevai attraverso la IV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione: quella che riguardava allora, nel 1948, il Molise. In quell'occasione, a titolo eccezionale, l'Assemblea costituente dettò una norma in base alla quale per l'elezione del Senato il Molise veniva considerato come Regione a sè e quindi poteva eleggere i propri senatori. Se allora si volle la norma costituzionale, è intuitivo che, dovendosi operare oggi analogicamente per Trieste, occorra la norma costituzionale.

Mi si oppose che non occorrevano norme costituzionali, che si trattava di una disposizione a carattere provvisorio, che avrebbe avuto valore soltanto per poco, e che poi si sarebbe provveduto. Io credevo di avere dalla mia il rappresentante del Governo, il quale aveva proposto una legge ordinaria, proprio contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge Tambroni, articolo nel quale, in sostanza, non si faceva altro che ripetere quello che era stato detto da noi il 9 maggio 1956 col nostro disegno di legge.

Sulla questione della costituzionalità o meno dell'emendamento Tessitori si svolse la discussione, vi fu una votazione. Io ed il collega Locatelli restammo soli a sostenere che occorresse la legge costituzionale; tutti gli altri invece furono di parere contrario. Passò la formula Tessitori; senonchè, la verità non si può offuscare mai e, in un determinato momento, lo stesso Governo riconobbe come la materia avesse carattere costituzionale. E anche lei, oggi, signor Presidente, ci ha ammonito che questa materia ha carattere costituzionale.

Ebbene, se deve avere carattere costituzionale, siamo coerenti con noi stessi: vogliamo la legge costituzionale, la quale soddisferà quelle esigenze politiche, spirituali anche, che

avevamo prospettato in occasione del nostro disegno di legge. È nostro desiderio che la Venezia Giulia costituisca una Regione a sè, per ragioni etniche, per ragioni storiche, per tutto il suo passato, per le proprie caratteristiche, le proprie vicende, la propria storia, le proprie sofferenze, per tutto. In atto però non si può giungere a tanto: ecco per quale motivo io mi permisi di proporre un nuovo testo.

Esaminando a fondo questo mio testo e mettendolo in relazione con l'emendamento del collega Piechele, io, sotto il profilo costituzionale, mi sono domandato e mi domando ancora: questo testo da me proposto e l'emendamento del collega Piechele hanno contenuto esclusivamente costituzionale? Proprio tutto quello che c'è dentro è materia costituzionale o non vi è invece qualcosa che costituisce materia di legislazione ordinaria?

In realtà, meditando e rimeditando, ho dovuto riconoscere che anche nel testo proposto da me vi è qualche cosa che non attiene alla materia costituzionale. Alla materia costituzionale attiene la prima parte: « Per la prima elezione del Senato, successiva all'entrata in vigore della presente legge, il territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico è considerato come Regione a sè stante ». Dovremmo aggiungere quale è il numero dei senatori cui ha diritto; ma, invece, io ho detto ancora: « ed è costituito in unico collegio con capoluogo a Trieste ». Riconosco che questa proposizione: « è costituito in un unico collegio con capoluogo a Trieste » non attiene alla materia tecnicamente costituzionale, perchè una volta stabilito, come si è stabilito per la Valle di Aosta, che il territorio costituisce una Regione a sè stante, con un determinato numero di senatori, per tutto il resto si può provvedere con leggi ordinarie sia in ordine alla costituzione dei collegi, sia in ordine alle modalità delle elezioni, sia in ordine al capoluogo di questa circoscrizione senatoriale. Così qua noi avremmo potuto fermarci alla semplice affermazione che il territorio di Trieste e dei Comuni contermini è considerato per la prima elezione del Senato come Regione a sè stante.

Quindi avremmo una legge mista, in parte a contenuto costituzionale, in parte a conte-

nuto ordinario. È possibile o non è possibile, è lecito o non è lecito dar vita a questa figura giuridica della legge mista? Sotto un certo punto di vista, poichè questa legge che noi approveremo non si inserirà nella Costituzione, non riguarderà l'articolo 57, ma avrà un carattere provvisorio, sarà cioè assimilabile a quella disposizione IV contenuta nelle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, potrebbe avere, diciamo così, ingresso nella nostra legislazione. Se può avere ingresso nella nostra legislazione, mi si domanderà per quale motivo ho proposto l'unico collegio con due senatori. Effettivamente per la legge attuale tanti debbono essere i collegi quanti sono i senatori da eleggere; mentre io dico: unico collegio con due senatori. Ebbene, ve lo confesso, quando ho dettato, dopo averlo ponderato, questo emendamento, ho pensato all'eventuale prossima riforma della legge elettorale in armonia con la disposizione presa di recente in quest'Aula, quando venne abbassato a 150 mila abitanti il *quorum* per ogni senatore. Si dettò quella norma, che i capi-gruppo avevano stabilito: che i collegi cosiddetti storici costituiti nel 1948 dovessero rimanere inalterati; di modo che, alla stregua della nuova norma che dovrebbe avere ingresso nella nostra legislazione costituzionale, attraverso l'accordo dei capi gruppo, attraverso il testo Sturzo e successivi emendamenti, si apprese, e si sa, che per l'avvenire non vi dovrebbe essere una corrispondenza assoluta tra numero dei senatori e numero dei collegi.

Ecco per quale motivo io dissi: unico collegio con due senatori; però questi potrebbero anche diventare tre. Non insisterò eccessivamente sul numero; ma devo giustificare il perchè io avessi parlato di unico collegio, per quanto la legislazione attuale, quella derivante dalla Costituzione, articolo 57, e quella derivante dalla legge del 1948, non consentisse una difformità tra numero di collegi e numero di senatori. Dirà il Senato se sia opportuna questa legge mista, o se sia invece opportuno che si detti una norma di indole strettamente costituzionale, ove non si parli di collegio nè si parli di capoluoghi; perchè il capoluogo, naturalmente, dovrà essere determinato con legge ordinaria.

Detto questo, onorevoli senatori, il mio discorso è concluso. Vogliamo che Trieste partecipi anch'essa, la grande città, alla prossima competizione; che abbia tutti i diritti, tutti i poteri, ed abbia particolarmente quello di poter eleggere i rappresentanti della Regione giuliana in Parlamento, nonchè i rappresentanti di tutta la Nazione anche al Senato. (*Consenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piechele. Ne ha facoltà.

PIECHELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io sono pienamente d'accordo con quanto ha esposto il collega Agostino sulle ragioni del disegno di legge, sottolineando che esso rappresenta una vivissima aspirazione non solo di Trieste, ma anche di noi tutti, che vogliamo che Trieste abbia effettivamente la sua rappresentanza nel Senato della Repubblica.

È stato appunto per questo scopo nobilissimo, per dare cioè alla città ed al territorio di Trieste la possibilità di inviare i suoi rappresentanti al Senato della Repubblica, che nella 1ª Commissione si è deliberato di fissare in tre il numero dei senatori da assegnare alla città ed al territorio di Trieste. Sono pienamente d'accordo con il signor Presidente e con il collega Agostino che il disegno di legge al nostro esame è un disegno di legge costituzionale; su questo ormai non vi dovrebbe essere più alcun dubbio. Si tratta infatti di una modifica sostanziale della nostra Costituzione, che non può essere fatta se non con legge costituzionale.

Il senatore Agostino ha esposto la storia del disegno di legge; io non voglio ripetere ciò che egli ha detto così bene e così perspicuamente. Voglio soltanto accennare che vi è una diversità, che non credo sia insuperabile, tra l'emendamento proposto dal collega Agostino e l'emendamento proposto da chi parla. In sostanza, più che altro la differenza riguarda il numero dei senatori da attribuire a Trieste. Secondo il collega Agostino (che però poco fa ha detto di non insistere nel mantenere il suo emendamento per quanto riguarda il numero, e cioè due senatori invece di tre), due dovrebbero essere i senatori da assegnare

alla città ed al territorio di Trieste. Superata — come credo — la questione del numero ed accettato che i senatori da assegnare a Trieste debbano essere tre, la differenza tra il suo ed il mio emendamento consiste soltanto nel fatto di considerare il territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico come regione a sè stante, come vuole Agostino, o piuttosto come collegio a sè stante.

Io credo che non si possa aderire all'emendamento del collega Agostino. Le regioni costituite sono quelle indicate nell'articolo 131 della Costituzione; Trieste indubbiamente, in base a tale articolo ed all'articolo 116 della Costituzione, fa parte della regione Friuli-Venezia Giulia. Non vi è alcun precedente che possa giustificare e fare accettare la determinazione del territorio di Trieste come Regione a sè stante, sia pure soltanto per la prima elezione del Senato successiva all'entrata in vigore della legge. Io ritengo sia più conforme alla Costituzione il considerare il territorio dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, eccetera, come un collegio a sè stante, al quale sono assegnati tre senatori, da eleggersi sulla base di candidature individuali, senza collegamento.

Un'altra differenza tra l'emendamento Agostino ed il mio è data dalla seconda parte del mio emendamento. Sulla prima ritengo che le differenze non siano insuperabili. La seconda parte del mio emendamento tende a dare anche lo strumento per l'elezione dei tre senatori per Trieste. Invero, a differenza delle altre regioni che in base alla Costituzione hanno non meno di sei senatori, ripartiti in collegi uninominali, il territorio di Trieste avrà soltanto tre senatori con un unico collegio. Pertanto credo sia necessario fin da questo momento, e cioè dal momento in cui si costituisce il collegio unico di Trieste con tre senatori, stabilire norme anche circa le modalità della elezione di questi senatori: ed è quello che è previsto dall'emendamento da me proposto.

Mi dispenso dall'illustrarlo in quanto è chiaro di per sè: « Ogni elettore ha diritto di votare per un nome. Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior

numero di voti validi, purchè questo numero non sia inferiore al 10 per cento del totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati del collegio ».

La ragione è evidente: si tende ad eliminare la possibilità che sia eletto un candidato con meno del 10 per cento del totale dei voti validi espressi nel collegio e ad evitare la moltiplicazione delle candidature.

« A parità di voti, per il terzo seggio, è eletto il candidato più anziano di età. Per i seggi eventualmente non assegnati, l'elezione si rinnova entro sei mesi. Per i seggi che eventualmente rimangano vacanti nel corso della legislatura, si procede ugualmente ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla data della vacanza, salvo che questa si determini entro l'ultimo anno della legislatura. La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori del collegio, ed è depositata presso la Cancelleria della Corte di appello di Trieste. L'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte d'appello di Trieste, con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 ».

Non ritengo di dover ulteriormente illustrare questa parte del mio emendamento. Insisto nell'affermare la necessità che lo strumento per procedere all'elezione dei rappresentanti di Trieste nel Senato della Repubblica sia predisposto sin da questo momento, data l'eccezionalità del caso, onde evitare ogni ulteriore divergenza in proposito. È necessario che la legge esca fin da oggi completa in ogni sua parte, onde evitare ulteriori discussioni e tergiversazioni.

Ciò premesso, mi onoro invitare l'Assemblea ad approvare l'emendamento da me proposto, che credo soddisfi non solo il desiderio unanime del Senato di poter annoverare tra i suoi membri anche i tre rappresentanti del territorio di Trieste, ma anche la necessità di predisporre fin da oggi gli strumenti perchè tale desiderio possa realizzarsi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, brevissime considerazioni in or-

dine a questo disegno di legge, considerazioni che mi pare di dover fare, sia perchè Trieste non ha finora alcuna voce in Parlamento, sia perchè io rappresento Udine, città che è sempre stata vicina a Trieste, prima della liberazione e dopo.

Ritengo doveroso intervenire per dichiararmi d'accordo, e penso che tutto il Senato lo possa essere, con l'emendamento del senatore Piechele. Dirò brevemente i motivi del mio atteggiamento.

Gli scrupoli di carattere costituzionale sono ormai superati. In sede di Commissione ho sostenuto la possibilità di dare a Trieste la rappresentanza politica, anche in seno al Senato, senza bisogno di una legge costituzionale. Vedo che ora tutti sono d'accordo nel ritenere costituzionale una legge di questa specie, e sarebbe vana accademia soffermarsi ancora su questo punto.

Vorrei però pregare il collega Agostino di non insistere sul suo emendamento, non per fare una questione di carattere politico, ma per ragioni di opportunità, perchè io conosco l'ambiente e so quali sono le discussioni che nel Friuli-Venezia Giulia si vanno sviluppando in ordine alla futura, e vorrei sperare prossima, attuazione della norma costituzionale che renda possibile la costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia. Voi sapete che questa è l'unica Regione a statuto speciale che, in conseguenza di una norma transitoria della Carta costituzionale, la norma X, non è stata ancora attuata. Nell'altro ramo del Parlamento, in questi ultimi tempi, sono stati presentati tre disegni di legge tendenti a far sì che la Regione abbia attuazione.

Come è umano avvenga, anche da noi c'è un po' d'attrito tra Udine e Trieste su quale delle due città debba essere il capoluogo della futura Regione. Durante la discussione alla Assemblea costituente, dove io ebbi l'onore di proporre la regione Friuli-Venezia Giulia come Regione a statuto speciale, non si scese a dettagli; l'Assemblea costituente ritenne di aderire ai motivi che io brevemente avevo esposto sulla necessità che a quella Regione di confine fossero riconosciute caratteristiche tali per cui fosse opportuno che essa costituisse una Regione a Statuto speciale. Nè si

parlò di capoluogo; in quel momento lo stato giuridico del territorio libero di Trieste era notevolmente diverso da quello attuale; non si parlò di Trieste, nè si parlò di Udine; tuttavia oggi esiste, localmente, discussione.

Ecco perchè le due parole che sono poste, io voglio riconoscere, dal punto di vista della ortodossia costituzionale, esattamente, nella proposta di emendamento del collega Agostino, potrebbero dare una certa ombra. Dico questo per motivi di opportunità, circa il punto in cui si parla di regione a sè stante e di collegio unico con capoluogo Trieste, poichè penso che il Senato voglia guardare al fine, su cui pare siamo tutti d'accordo, della necessità, oltre che dell'opportunità politica, di dare a Trieste la sua rappresentanza in seno al Parlamento, così come è avvenuto con legge ordinaria per la rappresentanza dell'altro ramo del Parlamento.

Se la formula che è stata suggerita dal collega Piechele, che mi pare non turbi i sonni di coloro che pensano soprattutto all'esattezza giuridica ed al rispetto della Costituzione, lascia questo problema un poco nell'ombra, senza con ciò venir meno al dovere che noi abbiamo della osservanza della Costituzione, io vorrei pregare il collega Agostino di non insistere sul suo emendamento, perchè desidererei che questa legge di carattere costituzionale, che riguarda la città di Trieste, fosse approvata all'unanimità.

Sarebbe cosa che riuscirebbe molto gradita alla città che ha così gravi ed urgenti problemi da risolvere. Così sono d'accordo nella formulazione che il collegio abbia una rappresentanza di tre senatori, perchè sia i due senatori che i tre evidentemente superano quello che sarebbe il rigore della norma costituzionale, mentre io penso che tre senatori siano necessari a Trieste anche per ragioni di natura politica; nè sembra possa costituire difficoltà il fatto che i commi successivi al primo potrebbero formare oggetto di legge ordinaria.

Siamo di fronte ad una legge mista; ma penso che il più attiri il meno e che la norma più solenne non possa essere disturbata dal fatto che, ad essa, si aggiungano delle norme di legislazione ordinaria. Anche qui, per ra-

gioni d'opportunità, non dovremmo spezzare un disegno di legge, così come ci è stato proposto, e cioè prima approvare la parte che ha natura squisitamente costituzionale e poi, con legge ordinaria, approvare le modalità per la esecuzione della norma costituzionale. Ciò appunto per il motivo che prima dicevo, che nel più sta il meno.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, io ritengo che possiamo trovare l'unanimità sulla formulazione che è stata testè illustrata dal senatore Piechele, che è la più completa, quella che soddisfa l'opinione pubblica di Trieste e del Paese tutto. Tutti infatti siamo desiderosi che la città di Trieste possa essere presente nei due rami del Parlamento, attraverso la voce dei suoi rappresentanti, per chiarire i problemi della città e per esprimere gli alti sensi di italianità che sono nelle tradizioni di quelle nobili genti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere molto brevemente la mia opinione sul disegno di legge sottoposto all'attenzione del Senato. A me sembra che, per ragioni evidenti, non sia necessario nè utile, in questo momento, approfondire la situazione del territorio di Trieste. Credo necessario che si riconosca la eccezionalità di quella situazione, che è tale non certo per colpa delle popolazioni, che da anni ormai vivono una vita assolutamente particolare, slegata — malgrado l'artificio del collegamento che esiste sul piano giuridico — dalla realtà della Repubblica italiana.

D'altra parte credo indispensabile che gli avvenimenti che ogni giorno si svolgono in quella parte del territorio nazionale siano conosciuti.

I problemi che si pongono nel territorio di Trieste sono gravi, seri, alle volte dolorosi e tragici. In questi giorni vi sono problemi che uniscono, nella lotta di difesa delle maestranze dei cantieri, tutta la popolazione di Trieste. Questi sono aspetti eloquenti della situazione particolare in cui vive la popolazione di quel territorio.

Dalla considerazione della gravità e della serietà dei problemi di Trieste deriva la necessità, anzi il dovere nazionale e patriottico, di creare le condizioni perchè nel Parlamento italiano possano entrare i rappresentanti, democraticamente eletti, di quelle popolazioni. Non voglio addentrarmi in una discussione — che d'altronde non potrei neppure approfondire — sul carattere del provvedimento di legge, se esso sia costituzionale o semi-costituzionale. Quello che a me preme sottolineare — aspirazione che non credo solo nostra, ma che certamente è anche delle popolazioni del territorio di Trieste — è la convenienza che, al carattere eccezionale e provvisorio della situazione del territorio di Trieste corrisponda, in sede giuridica, il diritto della popolazione triestina ad essere rappresentata nel Parlamento italiano.

Da questo punto di vista e partendo da queste considerazioni, credo che l'emendamento del collega Piechele corrisponda perfettamente alla necessità di operare perchè gli interessi del territorio di Trieste abbiano una adeguata rappresentanza nel Parlamento italiano. Nel suo discorso, senza dubbio acuto ed interessante, il senatore Agostino ha introdotto alcune argomentazioni che, a mio avviso, non considerano sufficientemente il carattere eccezionale, particolare e provvisorio del territorio di Trieste. Il collega Tessitori invece ha puntualizzato — e sono d'accordo con quanto egli ha detto — la situazione particolare di quel territorio in rapporto alla costituenda regione Friuli-Venezia Giulia (il problema della capitale della regione verrà risolto nel corso della discussione e dell'approvazione della legge che istituirà la regione Friuli-Venezia Giulia) per cui introdurre in questo momento la nozione del collegamento giuridico del territorio di Trieste alla regione Friuli-Venezia Giulia, tanto più che dinanzi all'altro ramo del Parlamento sono giacenti tre progetti di legge in cui precisamente si propone la costituzione di tale Regione con statuto speciale, sembra a me introdurre un elemento che non rende facile la soddisfazione del diritto — sottolineo questa parola — che hanno le popolazioni del territorio di Trieste di essere rappresentate nel Parlamento italiano.

Per queste considerazioni io esprimo il mio accordo completo con l'emendamento presentato dal collega Piechele.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Ho chiesto la parola, onorevoli colleghi, perchè la presentazione degli emendamenti, dei quali in verità non si discusse in sede di Commissione, fa sorgere un problema nuovo che, dal nostro punto di vista, potrebbe impedire quell'unanimità che l'onorevole Tessitori auspica.

La necessità di dare una rappresentanza politica in Senato al territorio di Trieste si tradusse in due disegni di legge: uno dei senatori Lussu ed altri, l'altro di iniziativa del Governo. Il problema, sia dall'onorevole Lussu, sia dal Governo, venne visto sotto il profilo costituzionale e quindi non si fece cenno ad una maggiore attribuzione di seggi per le popolazioni del territorio di Trieste: doveva valere il criterio del rapporto di un senatore ogni 200.000 abitanti, secondo quanto prescrive l'articolo 57 della Costituzione.

Senonchè in Commissione si sentì la necessità di dare una più larga rappresentanza a Trieste ed alle zone territoriali di confine. La proposta Tessitori, diretta ad assegnare due senatori, venne largamente discussa fino a quando la maggioranza della Commissione ritenne opportuno accogliere il mio emendamento che portava a tre il numero dei senatori. Naturalmente si tenne conto, nella proposta che da me fu fatta, dell'equilibrio esistente tra le forze politiche di Trieste e si tenne anche conto dello strumento che avrebbe dovuto portare all'elezione dei tre senatori per la zona di Trieste, cioè della legge vigente per l'elezione del Senato della Repubblica.

Ora è evidente che l'emendamento Piechele determina una situazione completamente nuova, perchè in base ad esso viene costituito un unico collegio e si perviene alla proclamazione di quei senatori che abbiano riportato il maggior numero di voti, con l'esclusione dei candidati i quali abbiano riportato meno del 10 per cento dei voti validi. Pertanto, mentre da una parte si afferma il principio del collegio uninominale e della gradualità nella designa-

zione, e quindi nella proclamazione, dall'altra parte si escludono le forze politiche le quali non realizzino più del 10 per cento dei voti. Su questo punto io mi debbo soffermare, nella speranza che il senatore Piechele rimediti il testo del suo emendamento, perchè in tal caso la nostra parte potrebbe anche non insistere affinché il territorio di Trieste abbia per l'elezione del Senato della Repubblica la stessa disciplina di tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, vengo alla questione di fondo.

Ben si può armonizzare, secondo il mio punto di vista, l'articolo 2 nel testo della Commissione con l'emendamento proposto dal senatore Piechele, perchè io sono portato a non condividere l'opinione relativa al contenuto costituzionale della legge in oggetto. Non possiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che il diritto internazionale ha una prevalenza nel regolamento dei rapporti interni: il diritto interno costituzionale agisce nella sfera del territorio nazionale senza tener conto delle situazioni di fatto non definite sul piano internazionale, e la posizione del territorio di Trieste non è ancora definita sul piano internazionale. Nessuno, d'altra parte, potrebbe sostenere che dal punto di vista costituzionale per la Zona A e per la Zona B di Trieste si possa imporre, ai fini della composizione delle Assemblee legislative, la stessa disciplina valida per il territorio nazionale. Vi è una ragione esplicitamente e profondamente nazionale, quella di dare una rappresentanza politica a Trieste, e la Camera dei deputati, senza preoccuparsi di definire il contenuto del suo deliberato, ha provveduto con una legge ordinaria.

Ora una legge può essere costituzionale o può non esserlo, poichè la procedura per l'approvazione delle leggi è fatto interno delle Assemblee legislative. Una legge che non ha natura costituzionale per difetto di materia costituzionale, se approvata secondo la procedura dell'approvazione delle leggi costituzionali, può diventare legge costituzionale. Così una legge alla quale si attribuisca contenuto costituzionale ed abbia tale natura può essere approvata con la procedura della legge ordinaria e nessuno può interferire al riguardo, neppure la Corte costituzionale. La Corte co-

stituzionale infatti può essere investita del giudizio di merito, ma non può imporre il metodo di votazione alle Assemblee legislative.

DE LUCA CARLO. Senatore Franza, tenga presente la materia.

FRANZA. Se teniamo presente la materia, secondo l'emendamento presentato dal senatore Agostino, si intende bene che alla materia si dovrebbe riconoscere un tipico contenuto costituzionale, il che viene proclamato dalla sostanza stessa dell'emendamento nel quale si afferma che il territorio di Trieste è considerato come regione a sè stante. Ma in sede di Commissione abbiamo elaborato un emendamento il quale risolve il problema politicamente e nazionalmente senza investire il complesso normativo costituzionale, per eludere la questione che deve restare sul terreno politico. Nell'emendamento approvato in sede di Commissione si è detto: ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, eccetera, costituenti il territorio di Trieste — e con ciò abbiamo rispettato la situazione internazionale che esiste e che non possiamo negare — sono provvisoriamente assegnati tre senatori. Quindi non veniamo a ledere l'articolo 57 della Costituzione. Ma vi è il fatto sostanziale che mettiamo nell'Assemblea rappresentanti del territorio di Trieste. E questo naturalmente incide ai fini della composizione della Assemblea stessa e viene in considerazione, per questo fatto, l'aspetto costituzionale. Ma il problema può essere provvisoriamente definito in sede politica senza che sorga possibilità che un organo superiore al Parlamento intervenga per definire la natura ed il carattere della legge. Ecco perchè mi sembra opportuno mantenere il contenuto di legge ordinaria alla legge che riguarda Trieste, così come giudiziosamente ha fatto la Camera dei deputati, senza approfondire il problema. Noi non possiamo dire: è un problema costituzionale, perchè sotto l'aspetto internazionale il territorio di Trieste, purtroppo, non è ancora parte integrante del territorio italiano.

Questa realtà di fatto è ineccepibile (*interruzione del senatore De Luca Carlo*), e noi in sede politica dobbiamo trovare il mezzo più adatto per evitare che tali questioni si pre-

sentino e ingigantiscano (*interruzione del senatore De Luca Carlo*). Dal nostro punto di vista dobbiamo aderire a queste impostazioni, ed anche incoraggiarle. Ma qui il problema è ben più vasto. Ecco perchè è stato un errore dare dichiaratamente un contenuto costituzionale al problema che noi stavamo affrontando sotto l'aspetto di una legge ordinaria.

Ed allora, onorevoli colleghi, è chiaro per quanto ho detto che non sono d'accordo con l'emendamento del senatore Agostino, che aggrava il problema, e resto fedele invece all'emendamento della Commissione, da cui, bisogna riconoscere, non si distanzia la prima parte dell'emendamento del senatore Piechele. È chiaro altresì che la mia parte, avendo pensato a tre senatori sulla base di tre collegi, riteneva che potesse attuarsi il collegamento interno ai sensi della legge elettorale per il Senato del 1948 e prevedeva che non si rendesse necessario un nuovo strumento elettorale per il territorio di Trieste. Quindi io sarei favorevole a mantenere la validità della legge elettorale vigente anche per il territorio di Trieste.

Ma, nel caso in cui, come pare, la maggioranza dell'Assemblea dovesse ritenere di approvare anche la seconda parte dell'emendamento Piechele relativa alla legge elettorale — poichè si tratta della legge elettorale applicabile per il territorio di Trieste — mi sembra grave lesione dei diritti delle minoranze escludere quei gruppi politici i quali non riescano a conseguire almeno il 10 per cento dei voti.

Se questa parte dell'emendamento Piechele non dovesse essere soppressa, purtroppo la nostra parte si vedrebbe nella dura e dolorosa condizione di votare contro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinelli. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Signor Presidente, io non ho nulla da aggiungere a quel che ha detto poco fa il collega Pellegrini ed avrei rinunciato a prendere la parola se non avessi l'opportunità di dire che io avevo già predisposto un emendamento all'emendamento del senatore Piechele, soppressivo della frase: « purchè questo numero non sia inferiore al 10 per cento

del totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati del collegio », e successivamente tendente a sopprimere anche un periodo del comma seguente.

Questo perchè davanti al Senato sarà prossimamente in esame un disegno di legge elettorale Sturzo, nel quale ad un certo momento si parla di esclusione dal computo dei voti validi, al fine dell'assegnazione del *quorum*, di quelle liste che non abbiano raggiunto il 5 per cento degli elettori votanti. Ora, poichè questa è materia ancora, diciamo così, incandescente e da decidersi in linea generale, mi pare che questa esclusione, che danneggerebbe d'altra parte i piccoli partiti, debba essere evitata, nell'emendamento del senatore Piechele. Perciò proporrò, quando l'emendamento Piechele sarà messo in votazione, che la frase relativa al 10 per cento dei voti venga soppressa.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare, a nome della Commissione, il senatore Schiavone.

SCHIAVONE. Non entrerò nei dettagli degli emendamenti, perchè verranno in esame a suo tempo; ma mi tengo sulle linee generali. C'è da mettere a raffronto il testo della Commissione con i due testi costituenti gli emendamenti. Il rilievo da fare innanzitutto è che il testo della Commissione non si preoccupa di dare una nozione della compagine tra i comuni interessati, se costituenti per esempio nel loro insieme una Regione. La Commissione ha inteso soltanto assegnare a quei comuni un certo numero di senatori. Noi troviamo nell'emendamento Agostino la preoccupazione su accennata. Egli probabilmente ha creduto di poter ricopiare la Costituzione in quello che è detto per il Molise e ha adoperato l'espressione « regione a sè stante ». Per altro egli va oltre nella sua dizione e passa poi alla nozione « collegio », perchè — egli soggiunge — questa regione a sè stante costituisce un unico collegio. Nell'emendamento Piechele troviamo non due nozioni, ma una nozione unica: quella di collegio; e qui dovrà il Senato soffermarsi e decidere se è necessaria una enunciativa del-

la natura della compagine tra i comuni interessati e in caso affermativo scegliere tra la duplice nozione addotta dal senatore Agostino e quella unica addotta dal senatore Piechele.

Ora la Commissione esprime l'avviso (ed io credo di interpretare il pensiero di tutta la Commissione) che non sia da pregiudicare la questione « regione » che verrà a suo tempo esaminata quando sarà tutto definito in ordine al territorio di Trieste. Oggi come oggi basta limitarsi alla nozione di collegio. Per questa ragione senz'altro aderisco, per la parte che sto esaminando, all'emendamento Piechele, che offre una nozione sufficiente per soddisfare le esigenze di Trieste.

Sempre da un punto di vista generale si presenta un secondo esame da fare: è ammissibile o meno l'appendice alla norma costituzionale di una norma a carattere elettorale? Infatti l'adoperare nello stesso emendamento Agostino la nozione « collegio » dopo quella « regione » impingerebbe in una norma a carattere ordinario, elettorale. Ora io non trovo in questo nessuna difficoltà, perchè la legge costituzionale può benissimo avere un'appendice di diverso carattere. Qui dovrei soffermarmi sugli appunti fatti dall'onorevole Franza circa la natura costituzionale o meno della disposizione in esame, in quanto egli vorrebbe, se ho bene inteso, sostenere il testo della Commissione poichè questo testo — egli pensa — non importa in sè e per sè un contenuto a carattere costituzionale. Io sono di contrario avviso per una semplice ragione, perchè anche il testo della Commissione ha comunque contenuto a carattere costituzionale in riferimento alla norma dell'articolo 57 della Costituzione, che assegna un senatore per ogni 200 mila abitanti. Qui andiamo oltre questa proporzione voluta dalla Costituzione e quindi veniamo a modificare la Costituzione, ragione per cui il carattere costituzionale di questa norma è fuori dubbio. La questione va piuttosto esaminata sotto l'altro aspetto che ho accennato prima, se cioè una legge costituzionale possa avere un'appendice a carattere di legge ordinaria, nella specie di legge elettorale. Nulla vieta che ciò possa avvenire, nè è detto che, soltanto perchè l'approvazione sia avvenuta per la seconda parte in via di legge

costituzionale l'appendice diventi legge costituzionale. Ogni norma ha la natura che ha. Se poi nella procedura la legge a carattere ordinario ha beneficiato di una doppia lettura e di una maggioranza qualificata, non perde il suo carattere che nella specie rimane di legge elettorale. Ci sarà da distinguere nell'unico contesto tra la parte che è la testa e la parte che è la coda.

Questi sono i problemi fondamentali che si presentano nella specie. Dopo questo, dovrei soffermarmi sull'ulteriore distinzione fatta: se ammettere o meno il minimo del 10 per cento dei voti per una elezione efficiente. Tutto questo farà parte dell'esame particolareggiato in sede di discussione degli articoli. Concludo esprimendo il parere che, tra il testo della Commissione e i vari emendamenti, quello che dovrebbe essere accolto dal Senato è proprio l'emendamento Piechele.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Credevo di poter parlare brevissimamente. Speravo ci fosse unanimità assoluta su questa legge. Invece, come ha detto il senatore Schiavone, c'è stata solo una « quasi unanimità ». E, in relazione ad alcune osservazioni che sono state sollevate, debbo illustrare, non brevemente, qual'è il pensiero del Governo circa questa legge.

Comincio con l'affermare ancora una volta che il territorio di Trieste è sempre stato sotto la sovranità italiana. Continuo osservando che, quando dieci anni fa fu approvata la Costituzione, all'articolo 116 fu scritto: « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia... ». Poichè Trieste era sotto la sovranità italiana, bisogna presumere che, nel dire « Friuli-Venezia Giulia », il costituente intendesse comprendere Trieste e il suo territorio appunto in quella regione che chiamava « Friuli-Venezia Giulia ».

In fatto, allora, la sovranità italiana su Trieste non si esercitava. Per questa ragione (bisogna pensare) la legge 6 febbraio 1948 per l'elezione del Senato, nel dividere in circoscri-

zioni il Friuli-Venezia Giulia, non si occupò dei Comuni su cui in fatto la nostra sovranità non si esercitava.

Appena si poté tornare ad esercitare questa sovranità, il senatore Lussu ed altri si preoccuparono del da farsi per dare a Trieste una rappresentanza in Senato: e presentarono un disegno di legge. Affermarono che non si sarebbe potuto, senza una legge costituzionale, costituire quei Comuni in circoscrizione a sè stante. Proposero si dichiarasse che facevan parte, agli effetti dell'elezione del Senato, della regione Friuli-Venezia Giulia e si disponesse che doveva rivedersi la tabella delle circoscrizioni di quella regione, con decreto presidenziale promosso dal Ministro dell'interno.

Quando nel 1957 il Governo propose che — proprio con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno — fossero riveduti i collegi per le elezioni senatoriali dovunque le risultanze del censimento lo esigessero, propose anche una norma nella quale semplicemente si dichiarasse che « la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, si applica anche ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina », eccetera, « i quali fanno parte, a tale effetto, della regione Friuli-Venezia Giulia ».

Il Governo, nel proporre questa norma, intendeva attenersi alla linea di massimo rispetto (dirò così) per la Costituzione. Partendo dal concetto che, in diritto, mai l'Italia aveva perso la sovranità su Trieste e considerando che, in fatto, lo Stato italiano aveva ad un certo momento acquistato la possibilità di far eleggere senatori in Trieste, il Governo riteneva si dovesse semplicemente dichiarare che la legge 6 febbraio 1948, dettata quando non c'era la possibilità di quella elezione, è applicabile, ora che quella possibilità c'è, anche nei Comuni del territorio di Trieste; i quali — aggiungeva il testo governativo, per non ferire aspirazioni tendenti a costituire quei Comuni in regione a sè stante — « fanno parte a tale effetto » — e cioè pel solo effetto delle elezioni senatoriali, sul quale si legiferava: quindi senza pregiudicar l'eventualità di future diverse discipline ad altri effetti — « della regione Friuli-Venezia Giulia ».

Vennero in discussione, presso la 1ª Commissione, il disegno di legge governativo e il

disegno di legge Lussu. In linea politica — e vorrei dire, umana — fu fatto presente che le popolazioni avrebbero preferito (l'ha ricordato ora il senatore Tessitori) che, per le elezioni senatoriali, Trieste e il resto del Friuli-Venezia Giulia costituissero circoscrizioni separate. Il senatore Tessitori presentò, perciò, un emendamento con cui proponeva che il territorio di Trieste eleggesse un senatore, con le stesse modalità previste, nella legge 6 febbraio 1948, per l'elezione di un unico senatore nella Valle d'Aosta.

Io non sostenni allora, senatore Agostino, che la legge oggi qui in discussione fosse una legge ordinaria. Sostenni che ordinario era il disegno di legge proposto dal Governo, come ordinario era il disegno proposto dal senatore Lussu. Aggiunsi che — mentre in linea di estremo scrupolo il Governo aveva proposto, semplicemente, che si dichiarasse applicabile a Trieste, come facente parte del Friuli-Venezia Giulia, la legge 6 febbraio 1948 per il Senato — si poteva anche andare incontro alle aspirazioni del senatore Tessitori, arretrando su una linea sempre rispettosa della Costituzione, ma meno avanzata della prima linea su cui il Governo si era attestato col suo disegno. Poteva infatti — dissi — svolgersi questo ragionamento.

Trieste ha oggi un regime particolare. Giuridicamente non ha mai cessato di appartenere all'Italia. Ma, in pratica, non è ancora inserita in modo assolutamente integrale e totale nel complesso statale italiano. Meno che mai lo era nel 1948.

Di fronte a questa situazione anomala, si può anche pensare che il costituente, nel 1948, lasciasse una lacuna circa il regime di Trieste e di tutte le terre giuliane su cui l'Italia non aveva perso giuridicamente la sua sovranità ma neppure la esercitava in fatto.

Sostenni, in altre parole, che si poteva anche interpretare la Costituzione ritenendo che il costituente non avesse stabilito se Trieste era compresa nel Friuli-Venezia Giulia, o doveva costituire una regione a sè, quando l'Italia potesse nuovamente esercitarvi la sua sovranità; ma avesse lasciato su questo punto una lacuna.

Se si partiva — aggiunsi — da questo supposto — com'era possibile, senza mancar il ri-

spetto alla Costituzione, bensì interpretandola in un modo meno rigoroso di quello in cui l'avevano interpretata il senatore Lussu ed il Governo nei loro disegni di legge — bisognava, come di fronte a qualsiasi lacuna esistente in un sistema giuridico, che il legislatore ordinario, chiamato ora a disporre sul da farsi per le elezioni senatoriali a Trieste, ricorresse all'istituto dell'analogia, presumendo che, nella Costituzione, dovesse trovarsi il modo di colmare detta lacuna. Poichè si trattava — continuai — non di dichiarare, in linea generale, se Trieste dovesse appartenere alla regione Friuli-Venezia Giulia o considerarsi, a qualsiasi effetto, territorio avulso da quella Regione, ma solo di regolare, in linea particolare, le elezioni senatoriali, il legislatore ordinario poteva e doveva ricordare, in materia di elezioni senatoriali, il criterio costituzionale secondo cui, in massima, dev'essere eletto un senatore ogni 200 mila abitanti o frazione superiore a 100 mila.

Rilevai, dopo ciò, che Trieste e gli altri Comuni su cui oggi l'Italia esercita la sua sovranità hanno 297.000 abitanti, cioè una popolazione cui spetta, secondo la Costituzione, un senatore.

Conclusi che era possibile, dunque, accettare l'emendamento Tessitori, e cioè la proposta di dare a Trieste un senatore, da eleggersi senza collegamento coi senatori del Friuli-Venezia Giulia.

Era possibile dettare una tale disposizione — dissi — con legge ordinaria, date le premesse da cui saremmo partiti per giungere a quella soluzione. Se prescindevamo, infatti, dall'appartenenza o meno di Trieste alla regione Friuli-Venezia Giulia ritenendo che il costituente non avesse definito quella questione, e ci limitavamo per analogia ad applicare a Trieste il criterio per cui il costituente volle che, di regola, ci fosse un senatore ogni 200.000 abitanti o frazione di 100.000, potevamo dare a Trieste un suo senatore senza riformare la Costituzione e sostando, invece, sul terreno dell'esecuzione della Costituzione: non si trattava in definitiva, che di applicare, per analogia, un suo criterio generale ad un caso che essa letteralmente non contemplava.

In questo senso dichiarai che il Governo — pur essendo partito dalla linea d'interpretazione più rigorosa della Costituzione — riconosceva che poteva ammettersi anche un'interpretazione meno rigorosa, la quale comportava che si potesse, con legge ordinaria, accogliere lo emendamento Tessitori.

La Commissione, com'è stato ricordato, si orientò verso l'emendamento Tessitori, ma ne modificò un dettaglio che rispetto al mio ragionamento era essenziale: approvò infatti che a Trieste fossero dati tre senatori e non uno solo, come l'onorevole Tessitori aveva originariamente proposto.

Allora si rese evidentissimo, senatore Franza, che la Costituzione, comunque la si interpretasse, veniva per Trieste disapplicata e che, se ad una popolazione cui spettava un senatore se ne volevan dar tre, bisognava procedere per via di riforma costituzionale.

FRANZA. Rappresentano anche il territorio di Trieste, data la situazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ragione di più sarebbe codesta per riconoscere carattere costituzionale ad una legge che si troverebbe in contrasto, anche per codesta ragione, con le regole e coi presupposti della Costituzione; ma preferirei, senatore Franza, non entrare in una questione così spinosa...

Osservo piuttosto, sul terreno della pratica, che se noi con legge ordinaria pretendessimo di assegnare tre senatori a Trieste, potrebbe sorgere controversia, in sede elettorale od in altre, circa la legittimità costituzionale di quell'assegnazione. Qualora una tale questione fosse portata alla Corte costituzionale, sarebbe certamente — io credo — risolta in senso negativo. Non occorre essere profeti, onorevoli colleghi, ma basta esser modesti giuristi per prevedere che la Corte costituzionale direbbe che non si poteva, con legge ordinaria, dare tre senatori a Trieste.

Secondo me, dunque, benissimo ha fatto il Presidente del Senato a riconoscere che la legge ora in discussione ha indubbiamente carattere costituzionale.

Detto questo, dichiaro che il Governo accetta l'emendamento Piechele. Lo accetta nella sua totalità per le ragioni che sono state svolte da chi ne ha parlato.

Son sicuro, dopo quanto è stato detto da tutti, che il senatore Agostino non insisterà nel suo emendamento.

AGOSTINO. Sono d'accordo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Aggiungo che, per Trieste, non conviene parlare di regione a sè stante per le ragioni che sono state accennate dal senatore Tessitori. (*Interruzione del senatore Nacucchi*).

Vengo ora a spiegare, senatore Franza, perchè non si potrebbe applicare, alla elezione di tre senatori in Trieste e comuni vicini, la ordinaria legge sulle elezioni senatoriali.

Quella legge (come sappiamo bene) vuole che ogni territorio sia diviso in collegi. Ora noi tutti conosciamo il ristretto territorio su cui sorge la scoscesa città di Trieste e conosciamo i terreni, scarsamente abitati, che le stanno dintorno. L'insieme di quel territorio è di tale natura che una sua divisione in collegi aventi una sufficiente omogeneità — quale logicamente i collegi elettorali devono avere — non è praticamente possibile. Domando conferma di questo a coloro che conoscono meglio di me Trieste e il suo territorio. Come si potrebbero tracciare i confini fra tre collegi omogenei in quel territorio?

Non essendo possibile dividerlo ragionevolmente in tre collegi, a me pare che bene il senatore Piechele abbia pensato di sostituire al sistema della divisione in collegi un altro sistema che raggiunge, nel caso, i medesimi effetti che si raggiungerebbero se la divisione in tre collegi fosse possibile. Il senatore Piechele propone, in sostanza, che Trieste e il suo territorio costituiscano un collegio unico, al quale sono assegnati tre senatori da eleggersi sulla base di candidature individuali, senza collegamento fra loro. Ho l'impressione che il senatore Franza non abbia ben riflettuto...

FRANZA. Il testo originario del Governo rispecchia il mio punto di vista. Il testo dell'emendamento Piechele si discosta da quello del Governo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il testo del Governo stabiliva che i Comuni del territorio di Trieste facessero parte della regione Friuli-Venezia Giulia; siccome, in ragione della loro popolazione, avrebbero eletto un solo senatore, in aggiunta a quelli che sarebbero stati eletti nel resto della regione, era ovvio che, per Trieste e suo territorio, si sarebbe costituito un solo collegio. Ma se si vogliono assegnare tre senatori al territorio di Trieste, con quali forbici potremmo arrivare a dividere ragionevolmente quel territorio in tre collegi?

Invece, grazie all'emendamento Piechele, avverrà che ogni partito, anche piccolo, potrà presentare, se vorrà, un solo candidato: da tutte le parti della città e suo territorio potranno confluire su quel solo candidato i voti degli elettori, così come sarebbe avvenuto se ci fossero stati i tre collegi ed i collegamenti. Il risultato quindi sarà, per quel partito, identico. Queste sono le ragioni per cui siamo favorevoli all'emendamento Piechele.

Qualcuno ha osservato che, per dare a Trieste i deputati, si è proceduto con legge ordinaria e mi ha domandato come mai non si possa fare altrettanto per darle i senatori. Rispondo che pei deputati la situazione era ben diversa da quella che è pei senatori. Infatti, siccome la Costituzione vuole che ci sia un deputato ogni 80 mila abitanti o frazione superiore a 40 mila, è chiaro che, essendo 297 mila gli abitanti del territorio di Trieste, a quel territorio spettano, secondo la Costituzione, quattro deputati: sicchè non ci sarebbe materia per una legge costituzionale che assegnasse quattro deputati a Trieste. Ora l'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, recante norme per l'elezione della Camera, dispone appunto che quelle norme si sarebbero applicate anche ai comuni di Trieste e del suo territorio, i quali avrebbero formato « il XXXII collegio, con 4 seggi ». Non occorre, dunque, per dettare una norma così rispettosa della Costituzione, osservare la procedura occorrente per riformare la Costituzione.

Per quanto riguarda, senatore Molinelli, la limitazione del dieci per cento, debbo chiarire che, col sistema delle candidature individuali non collegate, potrebbe darsi che — eletto, per esempio, un primo candidato col cinquanta

per cento dei voti e un secondo col quaranta per cento — fosse poi eletto un terzo candidato che avesse raggiunto solamente il tre per cento mentre, in un polverio di voti sparpagliati fra molteplici candidature, agli altri candidati fosse toccata una percentuale anche minore di suffragi. Ora il fatto che diventasse senatore un candidato il quale avesse raccolto una percentuale così irrisoria di voti mi parrebbe pregiudizievole per la dignità del Senato, di Trieste, dell'eletto. Per evitare quel fatto mi parrebbe opportuno esigere, come esige l'emendamento Piechele, che fosse eletto solo chi raggiungesse almeno il dieci per cento dei suffragi.

Si consideri, oltretutto, che, col disegno di legge che esaminiamo, detteremo solamente una norma provvisoria, anzi — come meglio il senatore Piechele ha scritto, perfezionando la formula che era stata improvvisata dalla Commissione (tutte le norme son provvisorie, nel senso che vigono finchè il legislatore non le riformi!) — una norma destinata a valere solo « per la prima elezione del Senato successiva all'entrata in vigore della presente legge ».

Onorevoli senatori, io confiderei che la « quasi unanimità », dopo quello che io ho detto, potesse diventare unanimità piena, come Trieste meriterebbe! Approviamo tutti in concordia, onorevoli colleghi, l'emendamento del senatore Piechele. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Poichè in tale testo l'articolo 1 risulta soppresso, si dia lettura dell'articolo 2.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 2.

Ai comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico, costituenti il territorio di Trieste, sono provvisoriamente assegnati tre senatori.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Agostino ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« *Sostituire l'articolo con il seguente:*

” Per la prima elezione del Senato, successiva all'entrata in vigore della presente legge, il territorio di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico è considerato come Regione a sè stante ed è costituito in unico collegio con capoluogo a Trieste e con il numero di due senatori ” ».

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Quando noi abbiamo discusso, signor Presidente, la riforma del Senato, abbiamo tenuto fermo il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione: « Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale ». Su questo non si ebbe nessuna discussione, quindi il principio resta fermo. Adesso, attraverso l'emendamento Piechele, noi derogheremmo al disposto del primo comma dell'articolo 57 e per Trieste il Senato non sarebbe eletto a base regionale, bensì a base collegiale, sia pure provvisoriamente. È grave che si introduca questo principio per la prima volta, sia pure eccezionalmente, per cui per la città di Trieste la base non è più regionale ma soltanto collegiale, con un collegio *sui generis* che in sostanza è una Regione. Voi adottate il termine « collegio », mentre sostanzialmente vi è una Regione, perchè non volete collegamenti, perchè volete che in quel collegio vengano eletti tre senatori. Poi dettate anche il sistema: una legge elettorale *ad hoc*. Qui c'è tutto; una legge specialissima, eccezionale che riguarda soltanto Trieste, il 10 per cento, il collegamento, i sei mesi, insomma tutto. Questo però potrebbe costituire un precedente pericolosissimo per l'ulteriore elaborazione della legge elettorale.

Mi si domanderà: con questo che cosa vuoi dire? Che ti opponi? No, io sottopongo soltanto all'attenzione del Senato le mie preoccupazioni. Se il Senato mi dirà di piegare la testa e di accedere all'emendamento Piechele, ebbene io piegherò la testa ma *oborto collo*, perchè vi sono delle enunciazioni che possono anche costituire delle eresie giuridiche.

PRESIDENTE. Allora ella ritira il suo emendamento?

AGOSTINO. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Piechele ha presentato sull'articolo 2 un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

"Per la prima elezione del Senato successiva all'entrata in vigore della presente legge i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano un collegio a sè stante al quale sono assegnati tre senatori, da eleggersi sulla base di candidature individuali, senza collegamento.

Ogni elettore ha diritto di votare per un nome.

Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, purchè questo numero non sia inferiore al 10 per cento del totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati del collegio. A parità di voti, per il terzo seggio, è eletto il candidato più anziano di età.

Per i seggi eventualmente non assegnati, l'elezione si rinnova entro 6 mesi. Per i seggi che eventualmente rimangano vacanti nel corso della legislatura, si procede ugualmente ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla data della vacanza, salvo che questa si determini entro l'ultimo anno della legislatura.

La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori del collegio ed è depositata presso la Cancelleria della Corte di appello di Trieste.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte di appello di Trieste con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29" ».

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, chiedo che il terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal senatore Piechele venga votato per divisione. La prima parte da porre ai voti dovrebbe essere la seguente: « Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi ». La seconda invece: « purchè questo numero non sia inferiore al 10 per cento del totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati del collegio ». A meno che l'onorevole Piechele non intenda ritirare o modificare questo inciso del terzo comma del suo emendamento.

PIECHELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIECHELE. Non posso accettare l'invito a modificare il mio emendamento, per il motivo che è pur necessario, come giustamente osservava il Sottosegretario onorevole Bisori, che la persona che viene investita del mandato parlamentare quale senatore della Repubblica abbia ottenuto per lo meno il 10 per cento dei voti validi espressi nel territorio di Trieste. Ogni elettore vota soltanto per un nome. È conveniente e desiderabile che non vi sia una moltiplicazione di candidature tale da ridurre in briciole il corpo elettorale ed è altresì necessario che colui che viene designato come rappresentante, nel Senato della Repubblica, del territorio di Trieste consegua almeno il 10 per cento dei voti.

Non posso pertanto togliere l'inciso richiamato dal senatore Franza e nemmeno modificarlo, portando la percentuale al 5 per cento, come mi suggerisce in questo momento lo stesso senatore Franza.

Debbo insistere, signor Presidente, perchè l'emendamento sia votato così come è, in quanto rappresenta anche la difesa della dignità dei rappresentanti del territorio di Trieste nel Senato della Repubblica.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Speravo che il senatore Piechele aderisse senz'altro alla richiesta di sop-

pressione di quell'inciso relativo al 10 per cento.

Ma poichè così non avviene, mi trovo costretto a presentare formalmente un emendamento sul quale chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Procediamo intanto alla votazione del primo e del secondo comma dell'emendamento del senatore Piechele. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per la prima elezione del Senato successiva all'entrata in vigore della presente legge i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano un collegio a sè stante al quale sono assegnati tre senatori, da eleggersi sulla base di candidature individuali, senza collegamento.

Ogni elettore ha diritto di votare per un nome ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Si dia ora lettura del terzo comma.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, purchè questo numero non sia inferiore al 10 per cento del totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati del collegio. A parità di voti, per il terzo seggio, è eletto il candidato più anziano di età ».

PRESIDENTE. Su questo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Molinelli ed altri, tendente a sopprimere le parole: « purchè questo numero non sia inferiore al 10 per cento del totale dei voti validi attribuiti a tutti i candidati del collegio ».

Il senatore Molinelli ha facoltà di svolgerlo.

MOLINELLI. Quando si fanno dei casi-limite, come quello che ha fatto testè il Sottosegretario all'interno, si arriva facilmente ad alcune conclusioni che possono essere sbaglia-

te. Egli ha prospettato la possibilità che vengano nominati candidati che abbiano ricevuto il 4 o il 6 per cento dei voti. Se si fa il caso inverso si potrebbe dare, sempre al limite delle supposizioni, l'eventualità che il collegio di Trieste venisse ad avere tre senatori successivamente eletti dagli stessi elettori.

Ma noi dobbiamo guardare a quello che è il diritto di tutti i cittadini elettori italiani ad essere rappresentati in proporzione alle proprie forze. Questa è una questione di carattere generale la quale, ripeto, si ripresenterà. Ed è per questo che è pericoloso comprometterla. Nel caso particolare di Trieste, in sede di discussione della legge elettorale, ho già fatto presente — non so quale sia la sorte riservata al disegno di legge Sturzo — che nel disegno di legge Sturzo si presume di escludere dal computo degli elettori quelle liste di candidati che non abbiano raggiunto il 5 per cento.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Negli emendamenti del Governo codesta norma non è riportata.

MOLINELLI. Siamo in una materia su cui ancora nulla è stato deciso. Ripeto che occorre affermare il principio generale del diritto di tutti ad essere rappresentati proporzionalmente alle loro forze.

Per questo ho proposto l'emendamento al terzo comma, che implicitamente impone un emendamento anche al quarto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Molinelli ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'emendamento del senatore Piechele sul testo modificato.

(È approvato).

Passiamo al quarto comma. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

« Per i seggi eventualmente non assegnati, l'elezione si rinnova entro 6 mesi. Per i seggi

che eventualmente rimangano vacanti nel corso della legislatura, si procede ugualmente ad elezioni suppletive entro sei mesi dalla data della vacanza, salvo che questa si determini entro l'ultimo anno della legislatura ».

PRESIDENTE. Il senatore Molinelli propone di sopprimere, in questo quarto comma, il primo periodo, e la parola « ugualmente » nel secondo periodo. Questo emendamento è una conseguenza della modifica apportata al terzo comma.

Metto pertanto ai voti il quarto comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al quinto e al sesto comma, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

« La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 500 elettori del collegio ed è depositata presso la Cancelleria della Corte di appello di Trieste.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è costituito presso la Corte di appello di Trieste con le modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29 ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 2, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Magliano, De Luca Carlo e Pastore Ottavio hanno presentato un articolo 2-bis. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria* :

Art. 2-bis.

Per la elezione del Senato della Repubblica il Molise è considerato come Regione a sè stan-

te, fermo restando il numero di senatori che gli compete per la sua popolazione.

PRESIDENTE. Il senatore Magliano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* MAGLIANO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non ho creduto di intervenire nella discussione generale di questo disegno di legge per non turbare con la mia parola modesta, ma forse anche inutile, la discussione in quella parte del disegno di legge che si riferisce alla città di Trieste, alla quale tutti siamo legati da un sentimento di italianità, di riconoscenza e di affetto che è nel cuore di tutti gli italiani. Ho presentato questo emendamento, come articolo aggiuntivo, che si riferisce esclusivamente alla mia regione, il Molise, perchè mi sono trovato, e nelle elezioni del 18 aprile 1948 e nelle successive del giugno 1953, con i miei colleghi allora rappresentanti il Molise al Senato, nella più difficile delle situazioni.

Debbo ricordare, per quanto sia nel pensiero e nella conoscenza di tutti, che nel 1948 il Molise votò per le elezioni del Senato e della Repubblica come una Regione a sè stante, fermi restando però i due collegi nei quali la popolazione del Molise è divisa e il numero dei senatori, che erano allora di due. Nel 1953 questa norma, che è contenuta nella IV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, era decaduta, perchè aveva valore soltanto per il primo Senato della Repubblica; viceversa era ed è tuttora in vita la tabella della legge elettorale del Senato per la quale il Molise è considerato come circoscrizione a sè stante. Noi ci trovammo quindi nella più assurda delle situazioni; la norma elettorale, si diceva, non aveva più valore, ma non era stata sostituita da nessun'altra; la norma transitoria della Costituzione non aveva più alcun valore perchè non era stata rinnovata. Accadde dunque (è bene che i colleghi, specialmente dell'opposizione, ne siano informati) che presentammo le liste alla circoscrizione del Tribunale di Campobasso, ed alcune liste furono regolarmente depositate presso quell'ufficio circoscrizionale; viceversa il Ministero dell'interno con un suo provvedimento, che non voglio qualificare ma che certamente non era

nè costituzionale, nè legale, a mio avviso, dispose che il Molise dovesse votare collegato con l'Abruzzo e che la sede circoscrizionale anzichè a Campobasso fosse all'Aquila, ai fini del collegamento. Poichè i termini scadevano, due gruppi di candidati (quello del Partito repubblicano e quello del Partito democratico socialista) furono esclusi dalla possibilità di competere nelle elezioni perchè non fecero in tempo, nell'incertezza, a stabilire come e dove si dovessero fare i collegamenti.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, fin dal decorso anno avevo preparato un apposito disegno di legge a carattere costituzionale (perchè non vi è alcun dubbio che io riproduco la norma IV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione, onde tutte le questioni sollevate dai colleghi Agostino e Franza intorno al mio emendamento non hanno alcuna ragione di essere) affinchè questa situazione, in vista delle future elezioni del Senato, fosse a tempo debito chiarita.

Mi permetto di aggiungere, signor Presidente, onorevoli colleghi, che nel frattempo ho presentato (e il Senato lo ricorderà) un'altra legge costituzionale egualmente destinata a sistemare la situazione del mio Molise. La legge, che proroga l'undecima delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione (legge che ha avuto l'onore di essere approvata all'unanimità in prima lettura dal Senato, oltre che dalla prima Commissione, e in prima lettura anche dalla prima Commissione e dall'Assemblea della Camera dei deputati), fra giorni verrà di nuovo al Senato per la seconda votazione. Tale legge proroga i termini che considerano la possibilità per il Molise di essere costituito in regione a sè stante, distaccato dagli Abruzzi. Questa mia proposta non ha alcuna incidenza sulla legge Sturzo in esame alla 1^a Commissione, nè sulle altre questioni che sono sorte e che hanno dato ieri luogo ad un vivace dibattito perchè, quale che sarà il numero dei senatori o il *quorum* che sarà stabilito per il Senato, io ho chiesto che fosse riprodotta la norma stabilita dalla Costituzione, che cioè il Molise abbia il numero di senatori che gli compete in base alla Costituzione, ma non chiedo il minimo di sei nè tanto meno la modifica dei collegi. Ho

chiesto solo che il Molise possa votare separatamente dagli Abruzzi.

Aggiungo ancora due considerazioni che mi sembrano di carattere fondamentale. Gli Abruzzi non risentiranno nessun danno dall'essere separati, nella votazione, dal Molise, in quanto conserveranno il numero di senatori che loro compete. Inoltre la legge elettorale per la Camera dei deputati ha già stabilito per il Molise una circoscrizione a sè stante, il che porterebbe all'assurdo che per la Camera si voterebbe in un modo e per il Senato in un altro, cosa non certamente conveniente, nè dal punto di vista legislativo, nè dal punto di vista politico.

E mi si permetta qualche altra considerazione sui motivi che mi hanno consigliato di profittare di questa legge per il territorio di Trieste per accostarvi anche il mio povero, piccolo e depresso Molise. Sono ragioni di ordine pratico, in quanto diversamente avrei dovuto proporre un altro disegno di legge costituzionale, mentre mi è sembrato opportuno esaminare in questa sede anche la particolare situazione del Molise, a tutti nota. Sono ragioni di ordine sentimentale, per quanto ragioni di questo genere, che possono commuovere il mio animo, possano non avere alcuna importanza in una questione di carattere strettamente elettorale. Quando nel 1950 mi accinsi a presentare il mio progetto costituzionale, ebbi l'onore di avere al mio fianco un uomo che onorò il Parlamento e del quale la memoria è cara a tutti i senatori, Cipriano Facchinetti, il quale era del Molise, ma era deputato di Trieste. Questa congiuntura di un molisano che è stato deputato e rappresentante insigne della città di Trieste possa consigliare a me e dare alla mia modesta voce l'autorità e la forza per poter chiedere al Senato di essere unanime nell'approvazione del mio emendamento.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, quando in Commissione venne avanzata dal collega Magliano analoga proposta, dichiarai che ero

perfettamente favorevole, come socialista, perchè noi socialisti vogliamo che si attui la Costituzione, in ordine alla promessa costituzionale del Molise in regione autonoma. Noi insistiamo affinché il Molise venga costituito in regione autonoma e che tutte le altre regioni di cui parla la Costituzione vengano create. Occorrono tutte le altre leggi, le leggi cosiddette cornice debbono subito proporsi ed attuarsi in modo che in Italia si abbia pieno l'ordinamento regionale. Ecco i motivi per i quali, quando il collega Magliano disse, in ordine alle prossime elezioni del Senato, che il Molise doveva esser considerato come regione a sè stante, io mi permisi di dir sì, ed assieme a me vi furono allora solo i democristiani. In Commissione fummo in minoranza, ma io volli proprio accentuare il mio voto favorevole e dirne le ragioni.

Adesso siamo tutti d'accordo, ma non siamo d'accordo completamente con quanto propone il collega Magliano, il quale vorrebbe dare carattere definitivo alla sua proposta, vorrebbe modificare l'articolo 57, aggiungere qualcosa, per cui non solamente la Valle d'Aosta dovrebbe avere un trattamento particolare ma anche il Molise. Si tratta dunque di una norma che non ha più il carattere della provvisorietà. Se siamo per la provvisorietà, siamo d'accordo, ma quando si dice definitivamente, aggiungendo all'articolo 57 della Costituzione una norma quasi analoga a quella che è contenuta per la Val d'Aosta, allora diciamo di no.

Accettiamo il chiarimento che in linea del tutto provvisoria il Molise nelle prossime elezioni non abbia il minimo di sei senatori, ma abbia tanti senatori per quanti saranno i quozienti, del 200 mila, del 150 mila, del 140 mila. Con questi chiarimenti noi socialisti approviamo, ma anche con l'inclusione di quell'inciso che la legge debba operare in ordine alle prossime elezioni senatoriali.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA CARLO. Creare con emendamento una legge di carattere costituzionale mi sembra sia eccessivo. Vorrei pertanto pregare il collega Magliano di accettare la provvisori-

tà. Mi pare che egli abbia detto che c'è una legge in corso di carattere costituzionale perchè il Molise possa essere dichiarato regione autonoma. Pertanto io credo che il collega Magliano non abbia alcuna difficoltà ad accettare questa modificazione, quella cioè che i senatori che saranno eletti nella prima elezione dopo la promulgazione della legge vengano considerati come appartenenti ad una regione a sè. Se l'onorevole Magliano accetta questa proposta, credo che si possa raggiungere la unanimità.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGLIANO. Quando presentai per la prima volta l'emendamento gli diedi proprio questa formulazione, ma in Commissione i colleghi che oggi richiedono questa modifica fecero osservare che qualora il Molise, come noi tutti auspichiamo, sarà dichiarato regione autonoma, avrà diritto al numero minimo di senatori previsto per ogni regione. Ho creduto pertanto di poter stabilire questo limite modesto. Se oggi il Senato vuole lasciare impregiudicata questa questione non sarò certamente io ad oppormi.

MOLINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Dichiaro, a nome del mio Gruppo, che voterò a favore dell'emendamento Magliano, modificato dall'emendamento proposto dal senatore Agostino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2-bis proposto dai senatori Magliano ed altri, che, con l'emendamento del senatore Agostino, rimane così formulato:

« Per la prima elezione del Senato della Repubblica successiva all'entrata in vigore della presente legge, il Molise è considerato come regione a sè stante, fermo restando il numero di senatori che gli compete per la sua popolazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, ove non vi siano osservazioni, esso sarà trasmesso alla Commissione per il coordinamento e per la modificazione del titolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, all'ordine del giorno seguono alcuni disegni di legge di ratifica di accordi internazionali. L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, che avrebbe dovuto essere presente, mi ha però cortesemente informato di essere impegnato nella firma di un trattato internazionale e di non poter quindi intervenire.

Per questi motivi, se non si fanno osservazioni, procediamo all'esame del disegno di legge iscritto al numero 7 dell'ordine del giorno, concernente le attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MOLINELLI. Signor Presidente, oggi il Senato ha mostrato tutta la sua buona disposizione nei rapporti del Molise. Mi domando se non sarebbe opportuno compiere altri passi in questo senso, accettando di discutere la pro-

posta di legge di iniziativa del deputato Di Giacomo ed altri, concernente l'istituzione della provincia di Isernia (n. 1902).

PRESIDENTE. Senatore Molinelli, l'ordine del giorno è compilato dalla Presidenza in seguito ad un accordo intervenuto con i Presidenti dei Gruppi e d'intesa con il Governo. Una modifica a questo ordine del giorno può essere quindi inopportuna se fatta improvvisamente su argomenti di particolare rilevanza. Naturalmente, se ella insistesse e se il Senato lo consentisse, la discussione del disegno di legge n. 1902 potrebbe anche essere fissata per la seduta di domani.

MOLINELLI. Ho rivolto una preghiera: sta alla Presidenza vedere se sia opportuno accoglierla.

Discussione del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Agostino. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che porta il numero 1688, con la bella relazione — debbo dirlo — del senatore Zoita, che oggi siede al banco del Governo, attua un precetto costituzionale contenuto nell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione. C'è stato un po' di ritardo, però bisogna riconoscere che la materia era abbastanza delicata e che, in questi 10 anni, non si è rimasti inoperosi. Vi sono state delle commissioni di studio, vi sono state delle elaborazioni parlamentari, si è discusso in Commissione. Oggi si ha questo disegno di legge, studiato profondamente anche in Commissione, opportunamente emendato, il quale, ripeto, attua l'ultimo com-

ma dell'articolo 95 della Costituzione che dice: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ».

Occorreva questa legge perchè non si sapeva effettivamente quali fossero le vere attribuzioni del Governo, non si sapeva che figura avesse il Presidente del Consiglio, che figura avesse il Consiglio dei ministri, che figura avessero i Ministri. È fermo nella Costituzione, ed è il primo comma dell'articolo 95 a stabilirlo, che il Governo come tale collegialmente attua la politica della Repubblica in un determinato momento della vita nazionale. Per il solo fatto che il Governo è regolarmente costituito, gli compete la particolare attribuzione di determinare ed attuare la politica

della Repubblica in quel determinato momento.

Chi è che deve dirigere questa politica? O meglio, chi è che deve dirigere i lavori del Governo in ordine alla sua politica? Lo dice la Costituzione: è il Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 95, primo comma, recita così: « Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri ». Quindi è ben pacifico che la politica generale va determinata ed attuata dal Consiglio dei ministri, mentre il Presidente del Consiglio dirige la politica stessa e ne è solidalmente responsabile.

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(Segue AGOSTINO). In sostanza il Governo è un organo costituzionale collegiale che determina ed attua una determinata politica in un determinato momento storico. Ma non è il Governo, alla stregua della nostra Costituzione, semplicemente un organo politico: esso è anche un organo amministrativo.

Noi abbiamo un Consiglio dei ministri, abbiamo i singoli Ministri, abbiamo delle persone fisiche che si chiamano Ministri; persone fisiche che stanno a capo di quelli che vengono chiamati Ministeri, ed anche Dicasteri, in quanto una distinzione specifica nella Costituzione non c'è, come non c'è nella dottrina. Promiscuamente l'articolo 95, infatti, parla di Dicasteri e di Ministeri. Il secondo comma dice: « I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro Dicasteri ». E poi il terzo comma: « La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ». Quindi l'articolo 95, forse per non ripetersi più volte, ora adotta l'espressione « Ministero » ora adotta la

espressione « Dicastero ». In ogni modo i Ministeri o Dicasteri sono quelle organizzazioni in cui si articola tutta l'amministrazione dello Stato.

Abbiamo tanti rami della pubblica amministrazione cui corrispondono altrettanti Ministeri o Dicasteri. E a capo di questi Ministeri stanno i Ministri, i quali hanno una funzione politica, oltrechè amministrativa.

Come sorge il Governo? In un determinato momento, verificatasi una crisi, oppure, sorto in forma originaria uno Stato nuovo, quando bisogna dar vita all'organizzazione politico-amministrativa di questo Stato. Per la nostra Costituzione, il Governo sorge per due successivi atti di nomina da parte del Capo dello Stato: nomina iniziale, discrezionale, per determinazione del Capo dello Stato in ordine a quello che dovrà essere il Capo del Governo. Dopo tale nomina si stabilisce una specie di colloquio tra il Capo dello Stato e colui il quale è stato chiamato a Capo del Governo. Come dice l'articolo 92 della Costituzione, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su propo-

sta di questo, i Ministri. Ecco come sorge il Governo. Il Capo dello Stato, dopo aver fatto i propri esami — sorvolo sulla prassi, sulle consultazioni — in un determinato momento chiama una persona e a questa persona — se, naturalmente, accetta — demanda l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Questa è la denominazione specifica, non quella di Capo del Governo — come dalla Costituzione si rileva.

Quando vi sia stata questa nomina iniziale, si determina una collaborazione tra il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio dei ministri, da lui nominato. Come si attua questa collaborazione? Attraverso la proposta: il Presidente del Consiglio dei ministri propone i Ministri che dovrebbero costituire il suo Governo. Egli propone; il Capo dello Stato dispone e, nel disporre, deve attenersi completamente alla proposta.

È vincolativa per il Capo dello Stato la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri? Questione ardua, elegante. A mio parere, avuto riguardo alla figura attuale, costituzionale, del Capo dello Stato, è possibile il colloquio, possibile la discussione, appunto perchè al Capo dello Stato non viene semplicemente demandato di scegliere il Presidente del Consiglio dei ministri, ma gli è demandato altresì di costituire inizialmente il Governo, con tutti i suoi Ministri. Quindi questo atto di suprema responsabilità da parte del Capo dello Stato, anche se ha la collaborazione del Presidente del Consiglio attraverso la proposta, non è vincolato alla proposta stessa.

Ecco perchè io ritengo legittimo che, dopo la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta dei singoli Ministri intervenga quel colloquio, quella discussione, affinché assieme, Capo dello Stato e Presidente del Consiglio, diano vita al Governo attraverso la ulteriore nomina dei ministri.

Quindi, in ordine alla polemica che vi è stata sui giornali, sulle riviste e altrove, in ordine cioè al preteso abuso del Capo dello Stato nel discutere sulle proposte fatte dal Presidente del Consiglio, io ritengo che lecitamente il Capo dello Stato possa discutere, possa non ritenersi vincolato a quella che è la proposta del Presidente designato del Consiglio dei ministri. Se al Capo dello Stato si dà il potere

del cosiddetto messaggio, se il Capo dello Stato può intervenire a tutela della Costituzione anche in ordine a quella che è l'attività consueta del Parlamento, se il Capo dello Stato può restituire alle Camere determinati disegni di legge approvati nelle forme regolamentari per ammonire, per suggerire, per consigliare che si operi diversamente, pare a me che il Capo dello Stato debba operare con senno, con ragione e con senso di responsabilità, anche quando si tratti di applicare l'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

Io non mi fermerò su tutte le norme contenute nel disegno di legge. Mi preoccupa molto, però, il dettato dell'articolo 5, che leggo: « Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è da lui controfirmato ». *Nulla quaestio* in ordine a questa controfirma; si discuteva invece se fosse opportuno che la controfirma fosse del Presidente uscente, oppure dovesse essere del Presidente subentrante. Pensate, è un atto che interviene prima che siano stati nominati i Ministri, perchè il Governo si costituisce attraverso due atti successivi: un primo atto che è la nomina del Presidente del Consiglio, ed un altro atto che è la nomina dei ministri.

Ora, si diceva: questo Presidente designato, che cosa è? Effettivamente va considerato come un organo attuale dello Stato, o invece è un organo in via di costituzione? Alcuni sostenevano che la firma competesse al Presidente uscente, perchè il Governo uscente mantiene i propri poteri fino a quando, per lo meno, non sia stato prestato giuramento nelle mani del Capo dello Stato da parte del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri e dei nuovi ministri. Si potrebbe dire: fino a quando non ci sia stato lo scambio delle consegne; ma io non voglio giungere a tanto. Comunque, si può effettivamente obiettare: se, per un evento, per una ragione qualunque, questo Presidente del Consiglio dei ministri uscente non volesse firmare, non volesse sanzionare la propria condanna, poichè effettivamente potrebbe dire di no per una ragione qualunque, che cosa si fa? Ecco per quale motivo, per ragioni di opportunità, con questo progetto di legge si è risolta la questione, dicendo che la controfirma appartiene al Presidente designato, a quello appena nominato.

Vi sono però altre norme di questo articolo 5, che veramente preoccupano. Si legge nel 2° comma di esso: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati ministri senza portafoglio in numero non superiore a tre. Nelle stesse forme può essere attribuita ad un ministro anche senza portafoglio la carica di Vice Presidente del Consiglio». Il primo periodo di questo secondo comma mi pare che sia incostituzionale. (*Commenti dal centro*). Con questo secondo comma si consente l'istituzione di ministri senza portafoglio con decreto del Capo dello Stato, quindi con un atto amministrativo, non con un atto legislativo. Ora, che cosa dice l'articolo 95 della Costituzione? Dice che il Governo è costituito da ministri e che i ministri sono le persone fisiche che stanno a capo dei ministeri o dicasteri; dice ancora che il numero dei ministri, e conseguentemente dei ministeri, viene determinato per legge: «I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri». Pertanto un ministro senza dicastero non è concepibile. L'articolo 95 soggiunge: «La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri». Quindi legge e non decreto; quindi ministri con ministeri o dicasteri. Dove stanno nella Costituzione questi ministri senza ministeri o senza dicasteri? Quale norma della Costituzione consente l'istituzione di ministri senza portafoglio? Senza portafoglio significa senza ministero, senza dicastero, senza un ramo dell'amministrazione; per soddisfare esigenze opportunistiche e particolaristiche di partiti, della clientela politica del momento.

Ma si dice: c'è la prassi. Cosa è la prassi? (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Si poteva parlare di prassi sotto l'impero dello statuto albertino il quale non era rigido, tanto è vero che il Parlamento poteva modificarlo sempre. Negli ultimi tempi si era detto che sovrano fosse il Parlamento, che lo statuto non fosse vincolativo e che una legge potesse benissimo derogare allo statuto albertino, e si diceva ancora che, indipendentemente dal *jus scriptum*, potesse operare la norma consuetudinaria, come continuamente avveniva.

Allora si poteva validamente parlare di prassi, non oggi, perchè oggi abbiamo un sistema rigido. Comunque, nello statuto albertino non vi era una norma uguale a quella contenuta nell'articolo 95 della Costituzione, ai sensi della quale non possono esservi ministri che non siano a capo di una amministrazione. Inoltre, il numero dei ministri deve essere corrispondente a quello dei ministeri e deve essere determinato per legge. Quindi quando voi, attingendo ad una così detta prassi che non può più operare in contrasto con una norma costituzionale, consentite al Governo di proporre al Capo dello Stato la nomina di ministri senza portafoglio, andate contro la Costituzione; e quando si tratta di dare esecuzione ad un precetto costituzionale, dobbiamo andar cauti. Infatti oggi altro non facciamo che dare esecuzione all'ultimo comma dell'articolo 95 della Costituzione.

Per questo ci opponiamo all'approvazione del secondo comma dell'articolo 5.

È detto nel terzo comma: «Al Presidente del Consiglio ed ai ministri può essere conferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, l'incarico di reggere ad *interim* uno o più dicasteri».

Signori miei, in ordine a questo *interim* non vi è nella Costituzione una norma espressa. In verità la Costituzione vuole che si abbiano tanti ministri per quanti sono i ministeri. Quindi l'interinato, la duplicazione degli incarichi non è prevista. Si vuole opportunamente che, per dare armonia, compiutezza all'amministrazione dello Stato, vi siano determinate persone fisiche che pensino semplicemente al proprio dicastero, ed operino collegialmente quando si tratta di determinare, promuovere ed eseguire la politica generale del Governo.

L'interinato non è previsto; ma quello che non può comunque essere consentito è che un interinato venga conferito al Presidente del Consiglio dei ministri. Alla stregua della nostra Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri è un organo a sè, un organo autonomo; non è un ministro, è colui il quale deve presiedere il Consiglio dei ministri, è colui il quale deve dirigere, coordinare la politica del Governo, dei vari ministri considerati nel loro insieme, senza confondersi con alcuno di essi. Il Presidente del Consiglio dei ministri

non è il ministro, è il capo del collegio ministeriale, deve cercare di investigare sull'opera di ognuno, di coordinare l'opera di ognuno, di dar vita ad una certa unità di intenti e di esecuzioni, ma non cumulare la doppia funzione di dirigente e di esecutore.

Questo dice la Costituzione: il Presidente del Consiglio è una figura costituzionale a sè. La Presidenza del Consiglio non è un ministero, non è un dicastero: è un'organizzazione amministrativa, ma non un ramo della pubblica amministrazione; è come l'insieme degli impiegati del Senato in ordine al Senato stesso. Come il Senato ha un suo Presidente, un suo ufficio di Presidenza, i suoi funzionari, così la Presidenza del Consiglio deve avere una propria organizzazione amministrativa, ma non è un ministero.

Ecco per quali motivi dico che, alla stregua della Costituzione e dello spirito di essa, la figura del Presidente del Consiglio dei ministri ha delle caratteristiche proprie: egli deve stare a capo, deve dirigere e coordinare, deve mantenere l'unità del Governo, senza mai confondersi con un ministro. Quindi dichiaro, parlando anche per il mio Gruppo, di essere contrario a questo terzo comma dell'articolo 5.

E queste per me sono delle norme fondamentali, su cui occorre ponderare, tanto più che sono favorevole, in linea di massima, al disegno di legge. Mi piace ad esempio l'articolo 13 il quale riguarda il potere regolamentare. Di questo potere regolamentare non si parla diffusamente nella nostra Carta costituzionale: vi è un semplice accenno nell'articolo 87, ove è detto che il Presidente della Repubblica emana i regolamenti.

Solo in questo articolo si parla di regolamento, non se ne parla in altra parte; però si presuppone l'esistenza del regolamento, il quale è ben diverso dalla legge e dall'atto avente forza di legge. Quindi vi è la figura giuridica del regolamento, che nella Costituzione non è analizzato, ma che la dottrina e il Parlamento, in questo caso, debbono cercare di fermare e di caratterizzare. E nell'articolo 13 del progetto di legge si parla opportunamente dei vari regolamenti: « Il Governo emana i regolamenti per l'esecuzione delle leggi... ». Ecco, anzitutto, la figura del provvedimento di esecuzione, a carattere generale, il quale deve essere *praeter*

legem o secundum legem; mai al di là della legge. Questa la figura del regolamento ordinario di esecuzione. Poi vi è un'altra figura di regolamento, quella che disciplina l'uso dei poteri discrezionali, attribuiti alle amministrazioni dello Stato.

Una volta si avevano le circolari amministrative; adesso i criteri generali ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per l'uso dei poteri discrezionali vengono stabiliti mediante regolamento, affinché nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, essi vengano usati in conformità dai principi informativi della legge, secondo gli interessi dello Stato, principalmente, e, naturalmente, anche dei cittadini, con una armonizzazione degli uni con gli altri. Anche questa figura giuridica mi piace.

Una terza figura: la disciplina regolamentare dell'ordinamento e del funzionamento dei servizi e degli uffici statali, riservate alla legge la determinazione del numero e delle attribuzioni dei ministeri, la loro ripartizione in direzioni generali o in altri uffici centrali alle dirette dipendenze del ministro, nonché l'organizzazione generale degli uffici e servizi periferici e l'istituzione delle aziende autonome dello Stato. Anche questa norma era necessaria.

Onorevoli colleghi, si doveva stabilire in modo specifico il divieto per il Governo di interferire, con i propri regolamenti, su quanto è di esclusiva competenza del Parlamento, a norma dell'articolo 97 della Costituzione, in base a cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dall'amministrazione. Quindi, occorre ben delimitare i poteri del Governo in materia regolamentare, dovendo essere autore del regolamento l'esecutivo, non il legislativo. Nell'articolo 13 questa materia è ben delimitata.

Si aggiunge ancora, in tale articolo, che il regolamento disciplina altresì l'ordinamento del personale dipendente dallo Stato, riservate alla legge le norme sullo stato giuridico del personale civile e militare, sul trattamento economico e sui ruoli organici. I regolamenti debbono contenere, infine, nelle premesse, la menzione dell'intervenuto parere del Consiglio di

Stato e degli altri organi il cui parere sia richiesto per legge.

Questo articolo 13 è veramente opportuno. D'ora in avanti i poteri del Governo e i poteri del legislativo risulteranno ben delimitati da esso. E si tenga presente anche la necessità che il legislativo non usurpi i poteri dell'esecutivo, così come è dovere dell'esecutivo di non usurpare i poteri del legislativo. Il legislativo non dovrebbe ricorrere tanto spesso, con proprie leggi, a disciplinare materie che sono essenzialmente a carattere amministrativo. Alle volte lo stesso Governo ricorre a tale espediente per lavarsi le mani da certe responsabilità, per evitare, per esempio, le opposizioni degli interessati e per prevenire le impugnazioni. Male agisce il Governo quando vincola il legislativo con determinati provvedimenti i quali invece sarebbero di competenza dell'esecutivo, e quindi tali da involgere la sua responsabilità. Perchè, signori miei, sembra che sia una cosa da poco regolare con legge una materia che invece va disciplinata con regolamento: è vero invece che il regolamento come atto amministrativo può essere impugnato dal cittadino, mentre la legge può essere impugnata solo per la sua incostituzionalità. Ebbene, io penso che pecchi di illegalità costituzionale anche quella legge la quale regoli materia che è di essenziale competenza dell'esecutivo e che, pertanto, deve essere oggetto di regolamento e non di legge.

Ho voluto parlare con lealtà; non è un discorso politico il mio, è un discorso strettamente giuridico. Ho studiato profondamente questo progetto di legge, ho indugiato sulle varie disposizioni, ho cercato di rendermi conto se esso risponda alle esigenze della nostra Costituzione, che è la nostra garanzia per la vita attuale e per quella futura. Ho detto che approvo il disegno di legge nella sua sostanza, ho detto che tecnicamente è perfetto, che ha colmato molte lacune, ha chiarito molti dubbi. Però, ripeto, dissento in ordine all'articolo 5, dissento in ordine ai ministri senza portafoglio, dissento in ordine all'interinato, appunto perchè il Governo deve essere diretto da un Presidente che coordini, sorvegli e non faccia altro; guardi insomma all'attività dei propri ministri, non sia esso stesso un ministro.

Ho detto che non è possibile avere delle figure di ministri le quali non siano secondo la Costituzione ed ho aggiunto che l'interinato non è consentito. Questo, secondo il mio intimo convincimento, è il pensiero, la volontà, la parola, la lettera, lo spirito della Costituzione, nella quale io modestamente credo. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerutti. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse la sorte del succedersi degli oratori alla tribuna non è stata benigna con me, perchè mi fa parlare immediatamente dopo il mio collega di gruppo, onde forse voi sentirete ripetere un discorso, pur con accenti e particolari diversi, pressappoco sullo stesso tono di quello testè pronunziato.

Non devo aggiungere gran cosa alle osservazioni che il collega Agostino ha fatto su questo disegno di legge che, confermo, in via di massima noi riteniamo opportuno, censurando soltanto la tardività con cui, come tutti gli atti di adempimento costituzionale, esso è stato presentato al Parlamento. Ma se lo riteniamo opportuno, dobbiamo criticare alcuni punti i quali tecnicamente sembra abbiano bisogno di una maggiore chiarificazione e che potranno forse essere oggetto di emendamenti.

Cominciamo dall'articolo 1, che stabilisce le materie che vanno sottoposte al Consiglio dei ministri. Il numero 2 di questo articolo può dar luogo a quello che io chiamo un inacerbimento della prassi — chiedo scusa, se la parola non piace, al collega Picchiotti — dell'insabbiamento, in quanto fino a questo momento noi abbiamo assistito al fatto che l'iniziativa parlamentare in materia legislativa è molto spesso praticamente illusoria. Infatti c'è ormai la tradizione che il Governo, ad un certo momento, di fronte ad un'iniziativa parlamentare, ferma il progetto per apportare emendamenti o addirittura per presentare un nuovo disegno di legge che si sovrappone al precedente. Ecco perchè giacciono presso il Senato e presso la Camera dei deputati numerosi progetti di legge di iniziativa parlamentare, in attesa di essere discussi. Tutto questo è in gran parte dovuto a una prassi che agisce in modo così

infelice. Ora io temo che attraverso il n. 2 dell'articolo 1 questa prassi possa diventare un obbligo legislativo. Perchè sarà molto comodo, ogni volta che si vorrà arrestare l'iter di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, che il ministro, presente in Aula, dica di non poter in nessuna maniera esprimere il parere del Governo anche su un semplice emendamento, dovendosi convocare il Consiglio dei ministri. E poichè l'articolo 70 del Regolamento del Senato fa obbligo di sentire il parere del Governo sui progetti di legge, evidentemente l'imporre la necessità di una delibera del Consiglio dei Ministri può costituire una remora. Credo che la dizione di questo numero 2 dell'articolo 1 dovrebbe essere fatta in modo da evitare questo pericolo, pur non disconoscendo la necessità di una delibera collegiale laddove sia in gioco, con l'indirizzo politico del Governo, la responsabilità solidale dei Ministri.

E desidero fare un'altra osservazione: noi viviamo una vita costituzionale basata su una Costituzione rigida, dopo che per molto tempo vi era stata la pratica, la consuetudine a creare la norma costituzionale. Ciononostante ci troviamo, ad ogni pie' sospinto, di fronte ad istituti che non hanno riscontro nella Costituzione. Io andrei cauto nel dire: quello che non è nella Costituzione è anticostituzionale. Se così fosse, dovrei dire che perfino i sottosegretari sono anticostituzionali, perchè non sono nominati nella Costituzione. Ma per lo meno quando noi creiamo per legge un istituto che soltanto la tradizione, la pratica ci hanno dato, ma che la Costituzione non conosce, dobbiamo configurare questo istituto in modo preciso, esatto, altrimenti è inutile che una legge sostituisca la consuetudine. Io accenno al problema degli Alti Commissari e dei Commissari: istituzione e terminologia, anche queste, ignote alla Costituzione; ma non è di ciò che faccio questione. Se la Costituzione non li nomina, dobbiamo dire chiaramente che cosa sono, per completare, senza contraffarla, la Costituzione stessa. Se la tradizione ha dato un significato alla parola « Alto Commissario » e se questo significato vogliamo portare nella legge secondo la tradizione più corretta, dobbiamo spiegare che l'Alto Commissario è istituito per far fronte ad una necessità temporanea,

quindi che deve essere istituito per legge e che le sue funzioni devono evidentemente durare per un tempo predeterminato. Se invece occorre una nuova amministrazione dello Stato a carattere permanente, allora, come si è fatto tempo fa con il Ministero delle partecipazioni, bisogna creare per legge un nuovo ministero. Solo se si tratta di un istituto temporaneo, di una amministrazione che nasce per portare a termine un'attività contingente e poi cessare, allora si può creare un commissariato. Mi sembra che questo sia un concetto che debba essere chiarito.

Dall'articolo 8 non risulta affatto che differenza ci sia fra i due termini: Alti Commissari, e Commissari. Cominciamo col dire che è necessario stabilire come la pratica attuale e più recente abbia configurato i Commissari. Noi abbiamo avuto in questi anni di vita repubblicana un primo esempio nell'Alto Commissariato per l'igiene e per la sanità pubblica che è sempre stato un vero ministero. E che sia giusto trasformarlo in un ministero il Senato ha già deciso; e non vi sono dubbi sul voto conforme della Camera dei deputati. Fino a questo momento l'Alto Commissario non siede se non occasionalmente nel Consiglio dei ministri: tutta la differenza è questa.

Abbiamo visto invece un Commissariato per il turismo il quale in fondo non è altro che una direzione generale per il turismo; retta, anzichè da un burocrate, da un uomo politico, la cui pratica immutabilità nella carica e l'estraneità dal Parlamento e dal Governo lascia perplessi sulla natura dell'incarico.

Abbiamo visto infine un Alto Commissariato per l'alimentazione il quale continua, per tradizione, a stare in piedi, fino a che verrà promulgata la legge che lo sopprime, ma che si identifica con il Ministero dell'agricoltura. Abbiamo perciò delle forme così svariate per cui il richiamarsi alla semplice parola « Commissariato » o « Alto Commissariato » non può chiarire le nostre idee. Ho detto prima che non faccio questione di incostituzionalità, per esempio, per i sottosegretari; ma tutti abbiamo una idea della funzione dei sottosegretari, mentre nessuno può avere un'idea della funzione e della natura dell'Alto Commissario, perchè i tre esempi dei Commissariati superstiti danno tre

configurazioni completamente diverse dell'istituto.

Ed allora mi sembra necessario che questo disegno di legge, che deve attuare il precetto costituzionale di stabilire l'ordinamento della Amministrazione dello Stato, sancisca che si possano istituire per legge, ma solo temporaneamente, degli Alti Commissariati, quale sia la natura e quali siano le funzioni degli Alti Commissari (funzioni che potrebbero essere presso a poco quelle che l'articolo 8 stabilisce) nel senso che essi non abbiano il diritto di intervenire nel Consiglio dei ministri, ma debbano esservi chiamati quando si trattino questioni attinenti alla loro attività, e che, similmente ai sottosegretari, essi possano rappresentare, avanti ai due rami del Parlamento, il Governo, nelle dichiarazioni che esso fa relativamente alle materie di competenza dell'Alto Commissariato.

Questo però bisogna che sia stabilito chiaramente. E vedete subito che la mia osservazione non è priva di significato pratico, perchè, quando noi passiamo all'articolo 16, dove si stabilisce quali sono gli uffici mantenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, abbiamo che, mentre nell'emendamento della Commissione, con maggiore proprietà di termini che non nell'originario progetto, si dice: « gli uffici e servizi relativi allo spettacolo, alle informazioni e alla proprietà letteraria, artistica e scientifica », lasciando poi alla legge delegata di creare direzioni generali o qualcosa di simile, per il turismo invece nello stesso emendamento si dice: « il Commissariato del turismo ». Ma è un ufficio anche questo, o è qualcosa di diverso? È permanente o temporaneo?

Quindi, sembra a me che sia necessario chiarire che cosa sono i Commissariati, salvo poi, all'articolo 16, parlare semplicemente di ufficio del turismo così come si dice: uffici relativi allo spettacolo; salvo poi provvedere, con le norme di cui all'articolo 19, a stabilire se si tratterà di direzioni generali o di altro. Ma la parola « Commissariato » qui non ha significato alcuno.

Un'altra osservazione generale è questa: vi è un articolo, l'articolo 14, la cui dizione sembra veramente infelice. Vale a dire, noi dobbiamo riallacciarci a questo principio generale: è

il ministro il quale ha la responsabilità politica dell'amministrazione, ma manifestamente non è il ministro che attua personalmente tutte le disposizioni, in quanto le fa attuare sotto la sua responsabilità politica dagli organi che gli sono sottoposti e che egli dirige e controlla. Questo articolo 14, parlando impersonalmente della Presidenza del Consiglio dei ministri, si riferisce alle attività burocratiche degli uffici della Presidenza, e sembra attribuire a questa burocratica e impersonale Presidenza delle facoltà che spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, perchè mantenere l'unità di indirizzo dei ministeri, coordinare l'attività del Governo in materia legislativa, materialmente, come è evidente, sarà opera di qualche alto funzionario della Presidenza, ma è un compito che spetta idealmente al Presidente che ne ha la responsabilità politica. Per cui, se è molto opportuno che la Presidenza del Consiglio abbia un bilancio proprio, se è molto opportuno che qui si stabilisca come sono istituiti gli uffici (articolo 15), evidentemente le mansioni indicate all'articolo 14 sono mansioni che spettano al Presidente e che egli esegue attraverso i suoi uffici. Altrimenti noi affideremo la funzione di controllo dei ministeri, di coordinamento dell'attività governativa, non più al ministro responsabile ma alla Presidenza, cioè alla burocrazia che dal ministro dipende.

Ultima osservazione sull'articolo 19 che contiene una delega. Egregi colleghi, voi direte che, quando si parla di delega, da questa parte noi cominciamo subito a metterci sull'avviso e ad essere cauti. Penso che non sia soltanto un concetto politico di nostra parte, ma sia una difesa delle competenze del Parlamento, difesa su cui dovrebbero trovarsi d'accordo, in linea teorica per lo meno, tutti i settori di questa Assemblea. L'articolo 19 dobbiamo metterlo strettamente in relazione con l'articolo 76 della Costituzione. L'oggetto deve essere determinato e l'oggetto dell'articolo 19 è doppio: la competenza e l'organizzazione dei singoli ministeri. Ora i criteri per l'organizzazione sembra che ci siano, ma sono indicati in una maniera tale che non sono più criteri, perchè quando si dice: vi raccomando di fare bene, questo non è un criterio, in quanto evidentemente nessun Governo che si rispetti (e noi

dobbiamo avere il massimo rispetto del Governo che siede su quei banchi) potrà pensare di operare con criteri volutamente errati o inidonei. Se dobbiamo dare un criterio al Governo noi dobbiamo soltanto dire che « il loro funzionamento risulti pienamente adeguato alle esigenze economiche e sociali della collettività », perchè qualunque Governo che siede su quei banchi, qualunque persona che si accinga a questo compito, vorrà assolverlo; ma dobbiamo dire qualcosa di più, qualche cosa di concreto: come dovrà assolverlo.

Prendo lo spunto da quella che è la relazione al progetto di legge, relazione che è fatta proprio da chi oggi siede sul banco del Governo. Questa relazione fa presente una delle questioni di organizzazione che è basilare: se sia opportuno o meno conservare presso i ministeri la segreteria generale; questione difficile, questione grave, ma evidentemente è questo uno dei criteri che dobbiamo dare al Governo; altrimenti non siamo più dei legislatori se anche su questo tema gli lasciamo assoluta facoltà di scelta. Noi sappiamo che attualmente le segreterie generali esistono soltanto in due ministeri: Difesa ed Esteri, oltre lo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, se, quando diventerà Ministero della sanità, conserverà l'attuale organizzazione. Un problema dell'organizzazione burocratica è proprio questo: è opportuno o non è opportuno che vi siano le segreterie generali presso i ministeri? A questa domanda il Parlamento deve rispondere; deve rispondere negativamente o positivamente, questo è un altro paio di maniche, ma deve rispondere, perchè altrimenti noi diamo la delega al Governo senza dargli i criteri. Gli possiamo dire: ti diamo il criterio di non fare le segreterie generali, ed allora in quei due o tre ministeri in cui vi è tale forma organizzativa, il Governo troverà il modo di sostituire l'attuale funzione dei segretari generali; oppure possiamo dargli l'opposta norma, cioè di fare le segreterie generali, ed allora sarà compito del Governo delegato di costituirle, anche dove non ci sono, di vedere come si debbono articolare, quali debbono essere i rapporti con gli uffici sottoposti.

A questo punto, poichè ho posto il problema delle segreterie generali, sono anche tenuto ad esprimere per lo meno quella che è la mia

opinione personale. La mia opinione personale è che le segreterie generali vadano abolite, perchè o sono un inutile tramite tra il ministro e le direzioni generali, o sono dannose in quanto vengono ad esautorare i sottosegretari, i quali sono proprio essi che debbono collegare il ministro con le varie direzioni generali, specie in quei ministeri dove vi è più di un sottosegretario. Quindi la mia opinione personale è che le segreterie generali presso i ministeri vadano abolite. Ripeto, però, che la questione è opinabile, va studiata, ma non è materia questa che si possa delegare, senza che il Parlamento abbia espresso la sua opinione nel senso da me accennato, o nel senso totalmente contrario, o in un senso intermedio, riconoscendo, ad esempio, che in alcuni Ministeri la funzione della segreteria generale è necessaria e in altri no.

Le diverse opinioni vanno discusse, la volontà del Parlamento va espressa, e non può esservi delega senza indicazione di criteri.

Un'altra osservazione, sempre in materia di delega, è questa. Secondo il progetto le norme delegate potranno disporre l'unificazione di direzioni generali, nonchè « l'opportuna riorganizzazione di uffici periferici ». Consentite che noi a questo punto, sia pure come indirizzo di massima per la delega, insistiamo perchè si affermi che in questa « opportuna riorganizzazione degli uffici periferici » ci si ispiri al massimo possibile decentramento amministrativo.

Questa è una norma che la Costituzione ci impone e che noi dobbiamo a nostra volta ricordare al Governo nel momento in cui gli diamo una delega.

Queste sono le osservazioni che noi facciamo, e, come vedete, sono osservazioni di ordine meramente marginale, perchè nella sostanza crediamo che il disegno di legge sia necessario, soprattutto là dove si stabilisce, all'articolo 13, quale è il limite della potestà regolamentare. Non voglio ripetere quello che così bene ha detto il collega Agostino, ma abbiamo vissuto troppo tempo sotto il Governo delle circolari: viviamo almeno oggi sotto il Governo dei regolamenti, fatti dal Governo, chiari, in modo che non solo gli organi ministeriali che li debbono applicare li conoscano, ma li conoscano anche tutti i cittadini. Questo è forse il punto

più bello della legge, quello che ci induce ad essere genericamente favorevoli, salve le osservazioni che mi sono permesso di fare. (Aplausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro della difesa, per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra prodotta da Prati Aldo di Mario, classe 1929, residente a Torino. L'istante, sottoposto a visita collegiale presso la Commissione medica per le pensioni di guerra nel luglio 1955, è stato proposto per la pensione, di 5ª categoria, per anni tre rinnovabile. Posizione n. 115941/56 (3413).

FLECCHIA.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere, in relazione al disastro ferroviario di Codogno, che ripone tragicamente in discussione le direttive ed i criteri tecnici adottati nei lavori di trasformazione e di sviluppo degli impianti ferroviari, specialmente per la circolazione lungo le grandi linee di traffico ferroviario, quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere per rendere idonee ed efficaci le misure di sicurezza, che si impongono, quanto più grandi siano le velocità imposte ai convogli, le quali debbono essere subordinate al perfetto funzionamento di tutti i dispositivi ed alla vigilanza, specie per i passaggi a livello; se non ritenga indilazionabile dare la preminenza ed il maggior impulso ai programmi per la sollecita, se pure graduale, eliminazione dei detti passaggi a livello, che rappresentano la causa di maggiore pericolosità della circolazione ferroviaria; e soprattutto di provvedere senz'altro all'acceleramento dei lavori al riguardo già programmati od in corso di attuazione, là dove procedono con ritmo lento ed

esasperante, prendendo ad esempio la linea ferroviaria di Calalzo-Belluno-Padova, tra le più intense di traffico nei mesi, sia d'inverno che d'estate, lungo la quale si verificano continui incidenti, per i numerosi passaggi ancora esistenti, mentre le deviazioni stradali ed i cavalcavia, da anni in corso di esecuzione, non vengono ultimati (3414).

GRANZOTTO BASSO.

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere se è d'avviso di votare, o di dare istruzioni al suo delegato al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa affinché voti, in favore dell'adozione della Raccomandazione 150 (coordinazione delle politiche estere degli Stati membri) approvata dall'Assemblea Consultiva nell'ottobre 1957 (3415).

SANTERO.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 12 dicembre 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 12 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa in Parigi il 6 aprile 1956 (2096).

2. Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo Addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicembre 1956 (2138).

3. Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite ap-

provata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 (2191) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 (2192) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956 (2265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (97).

7. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

8. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

10. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

12. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

13. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

14. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

15. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

16. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAGLIANO. — Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (592-bis) (*Approvato in prima deliberazione dal Senato il 25 luglio 1957 e in prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957*).

17. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

18. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

19. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

20. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

21. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

22. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-Urgenza).

23. BITOSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

24. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

25. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

26. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

27. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi poli-

tici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

28. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 19,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti